SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 14

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 ottobre 1994)

INDICE

BORRONI: sulla filiale SIAE di Mantova (4-00135) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) *Pag.* 287

CAMPUS: sull'eventuale soppressione della «brigata Sassari» (4-00249) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) 288

CAVITELLI: sugli appalti aggiudicati dal Ministero della difesa alla società consortile Isola di Sant'Andrea di Parma (4-00371) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) 289

COSTA: sulle conseguenze degli scioperi proclamati dal personale del comparto aereo (4-00747) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 291

sulla produzione del tabacco nella provincia di Lecce (4-00875) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 292

COSTA ed altri: sulla crisi dell'Azienda nazionale dei monopoli (4-00652) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) 293

COVIELLO: sugli stabilimenti di macellazione della Basilicata (4-00862) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 296

DE CORATO: sul turno di emergenza notturna istituito presso la RAI (4-00551) (risp. TATARELLA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 299

sulla soppressione del TG1 delle ore 6.45 (4-00637) (risp. TATARELLA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 300

DELFINO: sulla costituzione dell'albo dei prodotti di montagna (4-00418) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 301

DE NOTARIS: sulla ristrutturazione del centro di produzione della RAI di Napoli (4-00257) (risp. TATARELLA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 302

FIEROTTI: sui consorzi di bonifica costituiti sul territorio nazionale (4-00444) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 303

FORCIERI ed altri: sulla prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi (4-01138) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 304

GIOVANELLI ed altri: sull'opportunità di prorogare i termini applicativi della legge sulla caccia n. 157 del 1992 (4-00616) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 305

GUARRA: sulla soppressione dello scalo merci presso la stazione ferroviaria di Benevento (4-00953) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 306

IMPOSIMATO: sul concorso pubblico per assistenti medici bandito dalla USL n. 18 della Campania (4-00067) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) *Pag.* 307

LORETO: sulla tutela del territorio boschivo della provincia di Taranto (4-00734) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 309

sulla composizione delle commissioni dei concorsi organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (4-01132) (risp. URBANI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 311

ORLANDO: sulla costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale del Corpo forestale dello Stato (4-00163) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 312

PEDRIZZI: sulle disposizioni emanate per contrastare l'assenteismo tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (4-00677) (risp. URBANI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 313

sui collegamenti della città di Latina con il resto del paese (4-01111) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 314

PREIONI: sulla ristrutturazione dell'organico del personale delle Ferrovie dello Stato presso la stazione di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) (4-00191) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 315

sulla disdetta, da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del contratto stipulato con il signor Remo Magretto (4-00302) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 317

ROGNONI, STAJANO: sui benefici concessi alla società editrice del giornale «L'Unione sarda» (4-00936) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 320

RONCHI: sull'ex ospedale psichiatrico di Novara (4-00859) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 321

ROSSO: sulla costituzione dell'albo dei prodotti di montagna (4-00471) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 323

SALVATO ed altri: sull'opportunità di concedere l'assegno vitalizio alla scrittrice Goliarda Sapienza (4-01130) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 324

SENESE, CARPI: sui ricorsi presentati dai comuni alla commissione censuaria provinciale (4-00344) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) 325

SERENA: sul numero dei dipendenti del Jockey club italiano (4-00773) (risp. POLI BORTONE, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 327

SIGNORELLI: sull'erogazione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (4-00796) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) 329

WILDE, GIBERTONI: sull'attività degli studi per la circolazione dei mezzi di trasporto (4-00152) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 330

BORRONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la filiale SIAE di Mantova si è sempre contraddistinta per la correttezza e la competenza nello svolgimento del lavoro;

che Mantova vanta manifestazioni di grande rilievo nel settore della cultura, degli spettacoli e del turismo;

che la direzione generale della SIAE di Roma sembra intenzionata a declassare la filiale SIAE di Mantova in agenzia affidata a privati;

che lo scrivente esprime viva preoccupazione per una iniziativa che potrebbe arrecare un danno all'immagine di Mantova e creare problemi seri agli operatori del settore,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno tenere conto di questa situazione affinchè sia modificato l'orientamento che pare essere assunto dalla filiale SIAE di Roma.

(4-00135)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la filiale SIAE di Mantova, si fa presente quanto segue.

La SIAE, per lo svolgimento delle attività periferiche di accertamento, liquidazione e riscossione sia del diritto di autore sia dell'imposta sugli spettacoli può avvalersi, alternativamente, di una struttura con dipendenti di ruolo (la filiale) o di un mandatario, il cui rapporto con la società è regolato da un apposito contratto.

La scelta di una delle due forme è connessa a situazioni ed esigenze organizzative e strutturali che sono variabili nel tempo, ma entrambi i tipi di organizzazione garantiscono il soddisfacimento delle richieste dell'utenza. Il mandatario infatti deve garantire all'utenza la stessa disponibilità offerta dalla filiale ed infatti questo tipo di organizzazione (per filiali e mandatari) non ha comportato alcun riflesso sull'operatività delle rappresentanze della SIAE.

La scelta di affidare la filiale di Mantova ad un mandatario operata dalla SIAE nella sicurezza di non arrecare alcun mutamento peggiorativo agli utenti è stata determinata da due ordini di motivi.

Il primo a carattere tecnico-organizzativo era connesso alla carenza di personale nel ruolo filiali; il secondo era collegato alla distanza della filiale di Mantova alla sede di appartenenza di Verona.

Dovendo le filiali svolgere l'attività ispettiva in sostituzione delle sedi SIAE di appartenenza, nell'istituire o mantenere una filiale di una città, viene presa in considerazione la distanza esistente tra questa città e la città ove è presente la sede SIAE stessa.

Data la breve distanza che separa Mantova da Verona, sede di appartenenza, si sono ritenute affidabili ad un mandatario le attività prima svolte dalla filiale di Mantova.

Tuttavia, il commissario straordinario della SIAE, considerate le preoccupazioni manifestate, in data 18 maggio 1994 ha sospeso l'attuazione del precedente provvedimento, disponendo una verifica sugli eventuali ulteriori elementi emersi.

Rimane, comunque, il fatto che la presenza in una città di un mandatario della SIAE al posto di una filiale non è certamente lesiva dell'immagine della città stessa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(24 ottobre 1994)

CAMPUS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che, a seguito del recente episodio criminoso relativo al sequestro di un imprenditore nella provincia di Sassari, risoltosi fortunatamente in maniera positiva per il sequestrato, alla luce delle esperienze degli anni passati, ci si deve aspettare un accanimento della criminalità organizzata in Sardegna ed ulteriori tentativi di rapimento;

considerata la comprovata efficacia che la presenza dell'esercito, con scopi di esercitazione e pattugliamento, nel territorio del Supramonte, ove si trovano le basi logistiche e operative di questi malavitosi, può svolgere ai fini della prevenzione di attività criminose,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna l'anticipazione della già programmata operazione «Forza Paris» prevista per luglio 1994:

si richiama inoltre l'attenzione del Ministro della difesa sulla opportunità della ventilata soppressione della «brigata Sassari» con conseguente riduzione degli organici militari; una tale riduzione non porterebbe alcun beneficio alla Sardegna, sotto l'aspetto delle limitazioni delle servitù militari, ma, a fronte di un risparmio limitato per le casse della Difesa, comporterebbe un grave indebolimento della possibilità di intervento dell'esercito a scopi civili e di prevenzione delle attività criminose. A riprova di ciò basti ricordare l'efficacia della presenza dei militari nella prevenzione degli incendi dolosi, altra gravissima piaga endemica della Sardegna, e la loro utilità nelle operazioni di spegnimento degli incendi stessi e di salvaguardia del territorio.

Si chiede pertanto di sapere se il Ministro non ritenga opportuna un'accurata valutazione degli effetti che comporterebbero sul territorio e sulla popolazione della Sardegna l'eventuale soppressione o un'ulteriore riduzione della gloriosa «brigata Sassari».

(4-00249)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. – In ordine alla questione sollevata dall'interrogante, si chiarisce che le attività di contrasto della criminalità organizzata investono direttamente la responsabilità delle forze di polizia ed esulano dai

compiti istituzionali delle Forze armate. In tale contesto, l'eventuale intervento dell'esercito nelle attività suddette – intervento che, laddove disposto, si è dimostrato molto utile per un accurato controllo del territorio – si configura sempre quale concorso di carattere eccezionale e temporaneo.

Ciò premesso, si fa presente che, durante il corrente anno, nell'imminenza della stagione estiva, nel quadro delle misure di prevenzione volte a contrastare gli incendi boschivi in Sardegna, l'esercito, oltre ad organizzare come di consueto interventi sul fuoco con elicotteri AB-205 e CH-47, ha pianificato specifici cicli addestrativi in campagna svolti nelle zone maggiormente interessate al fenomeno degli incendi. Le località sono state scelte dal comando della regione militare della Sardegna sulla base delle indicazioni fornite dalla regione Sardegna e dai prefetti delle province interessate.

Tale diffusa presenza di reparti militari sul territorio per l'emergenza incendi ha costituito anche un significativo fattore di deterrenza e ha fornito un prezioso concorso indiretto alle forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalità.

Infine, si comunica che nel quadro del riordinamento conseguente alla adozione del nuovo modello di difesa è previsto il mantenimento di una significativa presenza di reparti militari nell'isola, nell'ottica di una equa distribuzione degli stessi nel territorio della penisola.

Il Ministro della difesa
PREVITI

(19 ottobre 1994)

CAVITELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la società consortile Isola di Sant'Andrea a responsabilità limitata, sita in Parma, via Argonne 8-*bis*, è risultata aggiudicataria presso il Ministero della difesa di due appalti e specificatamente:

1) lavori di realizzazione di una nuova palazzina, di magazzini, laboratori, scali di alaggio, pontili, come da contratto n. 594 del 21 aprile 1988 per un ammontare di lire 3.601.220.330;

2) lavori di realizzazione di una nuova palazzina e di un fabbricato di servizi, come da contratto n. 42272 del 5 aprile 1991 per un ammontare di lire 5.763.570.000;

che, nonostante nei decreti ministeriali vi fosse prescritta un'aliquota IVA agevolata (2 per cento per il primo contratto e 4 per cento per il secondo contratto) in quanto si tratta della costruzione di una caserma, l'ufficio IVA di Parma ha ritenuto invece di dover applicare un'aliquota pari al 19 per cento;

che in seguito detto ufficio in data 19 aprile 1993 procedeva a stilare un processo verbale di constatazione, prevedendo una pena pecuniaria massima di lire 13.427.938.000 a carico della suddetta società, in quanto «soggetto passivo» *ex lege;*

che dall'aprile 1993 ad oggi la pratica è stata oggetto di esame da parte del Ministero delle finanze, che ha condotto l'istruttoria per valutare se effettivamente esistano le condizioni per la concessione dei bene-

fici fiscali previsti e per l'appunto il Ministero della difesa, attraverso il Geniodife, ha informato l'amministrazione delle finanze che i lavori in oggetto prevedono proprio la realizzazione di una caserma;

che si precisa altresì che al Ministero delle finanze la pratica giace con le seguenti posizioni: presso la VI divisione (3ª direzione accertamenti - dottori Laprica e Macchia) e presso la VII divisione (normativa generale - dottor Pietropaolo);

che ad oggi, nonostante sia apparsa su «Il Fisco» una nota ministeriale (Direzioni affari generali e contenzioso tributario n. 111-7-273 del 23 settembre 1993) che trattava espressamente il caso in esame, definendo corretta l'applicazione dell'aliquota IVA così come da decreto del Ministero della difesa, la pratica è stata inviata in data 2 maggio 1994 all'Avvocatura generale dello Stato (posizione n. CS 4038/94) per il contenzioso successivo affidato all'avvocato Carlo Bafile;

rilevato che si è ormai al mese di giugno 1994 e sulla società in questione incombe il grave rischio che l'ufficio IVA di Parma, per decadenza dei termini, agisca contro la stessa, assoggettandola inevitabilmente al fallimento,

si chiede di conoscere con urgenza che cosa il Governo intenda fare per evitare che la decorrenza dei termini metta la società interessata in condizioni di estrema difficoltà, con conseguente perdita di posti di lavoro, stante la discordanza nelle linee ispiratrici dei comportamenti delle amministrazioni coinvolte.

(4-00371)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento alla questione dall'onorevole interrogante segnalata, nella interrogazione a cui si risponde, si ha il piacere di comunicare che la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione di questo Ministero ha provveduto a predisporre apposito schema di risoluzione ministeriale, che ha sostanzialmente accolto le eccezioni sollevate dalla società consortile Isola di Sant'Andrea di Parma, avverso un processo verbale di constatazione dell'ufficio IVA di Parma, in ordine alla contestata applicazione dell'aliquota IVA agevolata sui corrispettivi relativi ai lavori di ammodernamento della base anfibi sita nell'isola di Sant'Andrea di Venezia.

La predetta risoluzione è stata preceduta da una attenta ed articolata fase istruttoria che ha interessato una molteplicità di organi, quali l'ex ispettorato compartimentale tasse e imposte indirette sugli affari di Bologna, la Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, l'ufficio tecnico erariale di Venezia e l'Avvocatura generale dello Stato.

L'agevolazione fiscale in questione, già prevista per le case di abitazione non di lusso (dalla legge 2 luglio 1949, n. 408), è stata estesa, dalla legge 19 luglio 1969, n. 659, ad edifici aventi diversa natura, fra i quali le caserme.

L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 (come autenticamente interpretata dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1967, n. 1212), ha disposto che i benefici fiscali di cui sopra sono applicabili anche agli immobili costituiti, per almeno il 50 per cento più uno della

superficie dei piani sopra terra, da abitazioni e per non più del 25 per cento da negozi.

A seguito della predetta istruttoria si è convenuto che i predetti «rapporti proporzionali» non sono applicabili al caso di specie.

A tale convincimento si è pervenuti tenuto conto che gli edifici in questione rivestono sostanzialmente un'unitaria funzione, per cui nell'ambito delle strutture edilizie in parola non è dato luogo di individuare aree destinate alla «ospitalità» ed aree destinate ad altre funzioni (uffici, negozi).

Giova rilevare che il riscontro della limitazione percentuale sopra richiamata si sarebbe reso necessario unicamente nel caso si fosse ravvisata una netta separazione fra più unità funzionali nell'ambito dello stesso complesso militare.

Va infine segnalato, per completezza, che la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione ha ritenuto di dover confermare i rilievi mossi dai verbalizzanti circa la erronea applicazione da parte della predetta società dell'aliquota agevolata alle forniture di arredamento e di attrezzature per alcuni locali del compendio militare (quali bar, cucine, eccetera), difettando, nella fattispecie, i presupposti giuridici per il riconoscimento del beneficio invocato dalla parte.

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

(12 ottobre 1994)

COSTA. – *Al Ministro dei trasporti e delle navigazione.* – Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo per fronteggiare le disastrose conseguenze degli scioperi articolati proclamati dal personale del comparto aereo.

(4-00747)

(6 luglio 1994)

RISPOSTA. – La legge 12 giugno 1990, n. 146, individua la normativa relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Ai fini della citata legge viene considerato servizio pubblico essenziale anche quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione (articolo 1, comma 1).

Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della persona alla libertà di circolazione, la legge in parola (articolo 1, comma 1, lettera *b*) dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo per assicurare l'effettività, nel suo contenuto essenziale, del diritto medesimo anche con riferimento al trasporto aereo, limitatamente all'insieme di prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della citata legge.

In base al suddetto articolo 1, comma 2, infatti, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi concordano con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, le modalità e le procedure di erogazione, nonchè tutte le altre misure previste dalla legge stessa.

Non essendo intervenuto un accordo globale nel settore del trasporto aereo, la commissione di garanzia dell'attuazione della legge n. 146 del 1990, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge in parola, ha formulato in data 7 novembre 1991, nell'esercizio delle competenze conferitele dal disposto del successivo articolo 13, una proposta di prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nel settore del trasporto aereo.

Peraltro, la problematica in questione è attualmente di nuovo all'attenzione della commissione medesima in ordine alla ridefinizione, nell'ambito di una nuova proposta, dei livelli di servizio indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 1990.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(18 ottobre 1994)

COSTA. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che i consigli comunali della provincia di Lecce, riuniti a Galatina il 27 giugno 1994, dopo un attento esame della crisi agricola che investe i comuni leccesi, con particolare riferimento alla produzione del tabacco, hanno deciso di dare vita ad una mobilitazione permanente al fine:

1) di sollecitare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle risorse agricole a sostenere nella riunione CEE del 21 luglio 1994 la produzione dei nostri tabacchi riconoscendo a questi lo stesso premio comunitario accordato al gruppo 7 (Katerini) che ha lo stesso costo di produzione;

2) di assicurare una quota di produzione per la provincia di Lecce di 150.000 quintali;

3) di assicurare, attraverso un percorso di trasparenza, una equa distribuzione delle quote ai produttori al fine di evitare anche azioni di sciacallaggio; a tale scopo si propone un accertamento delle attuali quote attraverso sopralluoghi nei campi da parte dei funzionari dell'EIMA;

4) di sollecitare gli enti preposti ad attivarsi per recuperare la qualità dei tabacchi orientali,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non condivida le giuste preoccupazioni dei sindaci della provincia di Lecce e quali iniziative intenda adottare per il superamento della gravissima crisi che ha investito il settore del tabacco in tale provincia.

(4-00875)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si rappresenta innanzitutto che nel corso del Consiglio dei ministri della Comunità europea del 21 luglio 1994 è stata avanzata, da parte della delegazione italiana, la richiesta di adeguamento del premio comunitario per i tabacchi Sun Cured. Tale richiesta non è stata accolta, ma, tuttavia, è stato assunto da parte della Commissione della Comunità europea l'impegno a studiare accuratamente il problema.

Quanto ai limiti di garanzia, il Regolamento della CEE n. 2076/92 del 30 giugno 1992 ha fissato tali limiti, per il gruppo Sun Cured, in 15.000 tonnellate per il raccolto 1993 e 14.000 tonnellate per il raccolto 1994. Per le campagne di produzione seguenti detti limiti saranno ridiscussi.

Per quanto riguarda inoltre il problema dei controlli, sulla base delle informazioni fornite dall'EIMA, si fa rilevare che l'acquisizione della banca dati relativa agli anni 1989-90-91 su base documentale certa, su cui sono state elaborate le quote tabacco del raccolto 1994, nonchè le informazioni scritte, trasmesse a tutti i destinatari del certificato di coltivazione (oltre 40.000 lettere), hanno già contribuito a ridurre fenomeni di sciacallaggio frequenti nel settore. Tali misure, infatti, assicurano un rapporto costante e trasparente tra l'utenza e gli uffici centrali e periferici dell'EIMA.

Attualmente, l'ente sta predisponendo controlli in campagna su segnalazioni effettuate da agricoltori, sui destinatari sconosciuti delle lettere già inviate e restituite all'EIMA e su estrazione di intestatari di contratti di coltivazione desunti dalla banca dati dell'EIMA mediante algoritmi mirati.

Si informa, infine, che questo Ministero è in procinto di elaborare uno studio approfondito di tutte le tematiche relative ai tabacchi Levantini, da sottoporre all'attenzione dei servizi comunitari, nell'intento di risolvere i principali problemi che caratterizzano il comparto.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

COSTA, PETRUCCI, RIANI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'Azienda nazionale dei monopoli da alcuni anni sta attraversando una crisi produttiva e commerciale che è andata sempre più aggravandosi col passare del tempo;

che dal 1989, da quando il Governo con alcuni decreti-legge, più volte reiterati ma mai convertiti in legge, impostò la procedura per la privatizzazione dell'Azienda, sono mancati investimenti tecnologici e di ricerca capaci di ritrovare uno *standard* competitivo e si è verificata una progressiva flessione delle vendite di prodotti nazionali da fumo;

che non si è trattato di una consistente riduzione del consumo nazionale, perchè alla flessione della produzione nazionale si è contrapposto un incremento nell'importazione di prodotti esteri e nello stesso tempo è mancata la penetrazione del prodotto italiano sui mercati esteri;

che una crisi analoga ha investito il settore sali e le aziende controllate Ati, Aticarta e Filtrati;

che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati hanno promosso una manifestazione nazionale di sciopero contro l'immobilismo dell'Azienda, accusando Governo e Azienda di non aver tenuto fede agli impegni assunti; risulta che c'era stata un'intesa basata su una prima ristrutturazione del settore produttivo che avrebbe comportato la dismissione o l'accorpamento di alcune unità produttive non più economiche ed il trasferimento di 750 unità di personale in esubero dall'Azienda dei Monopoli alle sedi periferiche del Ministero delle finanze,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimuovere l'attuale situazione di inerzia, per arrestare la costante perdita di quote di mercato, per avviare subito un piano di ristrutturazione industriale capace di ridare competitività all'Azienda, frutto di un'intesa anche con il sindacato del personale.

(4-00652)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. - Come è noto la dirigenza dell'amministrazione dei Monopoli di Stato ha provveduto sin dall'ottobre 1993 ad elaborare un piano di ristrutturazione e di razionalizzazione dell'azienda.

Detto piano nel mese di febbraio 1994 è stato portato dall'allora Ministro delle finanze Franco Gallo al confronto con le confederazioni sindacali e le rappresentanze sindacali di categoria. La fine anticipata della legislatura non ha consentito di formalizzare un protocollo di intesa che facesse da preambolo politico al progetto predetto.

La Direzione generale dei Monopoli di Stato nel periodo a cavallo tra la XI e l'attuale legislatura ha provveduto a svolgere serrate riunioni con i sindacati onde verificare una bozza di protocollo di intesa avente per oggetto i rapporti di gestione del processo di attuazione del progetto di riordino.

Il protocollo di intesa è stato firmato, in data 28 giugno 1994, dal segretario generale del Ministero, dal direttore generale dei Monopoli di Stato e da tutti i rappresentanti sindacali di categoria.

Per quanto attiene ai risultati ottenuti dall'Azienda nazionale dei monopoli nel campo della vendita dei prodotti da fumo, occorre premettere alcune considerazioni circa l'andamento del mercato.

Questo è in costante flessione sin dagli anni 1986-87, anni in cui si è concretizzata una forte campagna sanitaria antifumo, a fronte di inadeguate politiche di sostegno comunitarie a favore della tabacchicoltura europea. Negli USA gli effetti di tali «campagne» hanno comportato per l'anno 1993 una flessione nel consumo di sigarette del 9 per cento, mentre il più importante produttore di quel mercato ha registrato una flessione delle vendite pari al 12,4 per cento.

In sostanza il consumo di sigarette nel «mondo occidentale» è in notevole flessione; segnali positivi vengono unicamente dall'aumento dei consumi nell'est europeo e nei paesi in via di sviluppo.

Tale scenario ha reso estremamente aggressive le politiche delle grandi multinazionali del tabacco.

Per fare fronte a tale situazione l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha instaurato relazioni internazionali attraverso fabbricazioni su licenza di marche estere onde utilizzare a pieno ritmo i propri impianti, diminuendo progressivamente la produzione tradizionale; ciò ha anche consentito di contenere le importazioni, specie quelle illegali, e la piena utilizzazione di impianti produttivi e di personale.

Tali accordi sono destinati a svilupparsi in un *network* globale che potrà assicurare il mantenimento delle produzioni attuali ed il loro sviluppo.

Tali linee di condotta hanno dato già i primi frutti, tanto che nei primi mesi del corrente anno si è riusciti a bloccare il livello delle importazioni mantenendo stabile il livello di vendita delle marche italiane.

A conforto della bontà delle iniziative di *marketing* e produttive intraprese possono essere citati i risultati reddituali e finanziari raggiunti dall'azienda autonoma negli ultimi due anni; gli avanzi finanziari della gestione industriale e commerciale sono passati dai 207 miliardi registrati nel 1992 ai 257 conseguiti nel 1993; gli incrementi patrimoniali netti sono del pari cresciuti dai 319 miliardi del 1992 ai 328 miliardi del 1993.

Quelle ora cennate non sono state le uniche misure prese dalla azienda per fronteggiare la crisi di consumi che ha colpito i mercati occidentali. Ulteriori azioni volte al miglioramento delle produzioni sono state intraprese nell'area tecnologica e nella ricerca.

A tale riguardo si è proceduto:

all'installazione di macchine confezionatrici e condizionatrici ad alta tecnologia e produttività;

all'estensione dei doppi turni di lavorazione per i prodotti particolarmente richiesti dal mercato;

all'incremento della produzione delle diverse tipologie di sigari «toscani» (produzione conseguita nel 1992 chilogrammi 693.000, produzione conseguita nel 1993 chilogrammi 742.144);

all'immissione sul mercato delle nuove sigarette «MS Brera», formato *slim*, e «MS Red»;

all'immissione sul mercato di sigarette senza filtro da 84 millimetri, conformi alla normativa CEE sul fumo, prodotte con tecnologie esclusive unicamente dai Monopoli di Stato;

alla messa in funzione di nuove tecnologie per la espansione del trinciato costole e foglia, per il risparmio di materia prima e per la riduzione dei contenuti di nicotina e condensato nelle sigarette;

all'adeguamento alle nuove norme sul controllo del fumo dei laboratori di controllo degli opifici;

alla creazione di un centro unico produttivo delle miscele.

Circa la rappresentata crisi del settore salino essa trova le sue radici nel nuovo assetto dato a suo tempo al settore dalla legge 16 febbraio 1973, n. 10, che ha liberalizzato il mercato.

Come conseguenza di tale assetto normativo si è avuta una invasione sul mercato di sali provenienti dalla Sicilia e da altri paesi del bacino del Mediterraneo, che ha comportato una progressiva erosione delle vendite dei sali alimentari prodotti dall'amministrazione:

precisamente – 60 per cento dal 1974 al 1985 e – 16 per cento dal 1985 al 1993.

A tale riguardo sono allo studio ipotesi di razionalizzazione della rete commerciale in modo da consentire la presenza del sale prodotto dall'azienda su tutto il mercato alimentare.

Circa la riallocazione del personale in esubero, tale profilo è stato preso in considerazione proprio dal protocollo di intesa del 28 giugno 1994, già citato.

A latere dei due predetti principali profili, va posto in evidenza come la presenza delle saline marittime realizzi un ecosistema tutelato da accordi internazionali per il mantenimento di aree essenziali alla conservazione di ambienti naturalistici protetti.

I costi per il mantenimento di tali aree protette sono sostenuti dalla amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; si deve riconoscere, quindi, l'opportuna che in futuro siano versati alla amministrazione autonoma i predetti oneri «impropri» che attualmente sostiene, stimabili nella cifra di 15-20 miliardi annui.

Infine, per ciò che riguarda la situazione produttiva dell'azienda tabacchi italiana (ATI) spa, il cui pacchetto azionario è detenuto al 100 per cento dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, va rilevata, innanzitutto, la situazione di crisi in cui si dibatte il mercato europeo del tabacco greggio.

Detta crisi è originata, oltre che dalla riduzione del consumo del tabacco, dal minore sostegno comunitario al settore conseguente all'applicazione del regolamento CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, n. 2075/92, che ha disposto una nuova organizzazione dei mercati del tabacco greggio.

Detta normativa, infatti, prevedendo la cancellazione del circuito di intervento, del regime dei prezzi e di quello delle restituzioni all'esportazione, ed abbassando nel contempo il livello dei premi, ha provocato una riduzione della produzione, nonchè un aumento dei costi dei tabacchi greggi italiani in colli, con grave pregiudizio della loro competitività sul mercato internazionale.

Allo scopo di fronteggiare tale situazione l'ATI spa sta attuando un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali di settore, che prevede, tra l'altro, il ricorso ad una maggiore flessibilità del personale attraverso l'utilizzo dello strumento del contratto di lavoro stagionale; ciò atteso il carattere precipuamente stagionale dell'attività di trasformazione del tabacco greggio, in analogia a quanto operato da analoghe imprese private operanti nel settore.

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

(20 ottobre 1994)

COVIELLO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* – Premesso:

che con l'emanazione del decreto legislativo n. 286 del 18 aprile 1994, relativo all'«attuazione delle direttive nn. 91/497/CEE e 91/498/

CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche», si avvia a conclusione il processo di adeguamento degli stabilimenti di macellazione, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi e si dettano le linee guida sanitarie pressochè definitive in materia di produzione ed immissione sul mercato delle carni fresche;

che in particolare in Basilicata, regione montana per l'80 per cento del suo territorio, sono presenti e funzionanti circa 30 macelli pubblici che fino ad oggi, in qualche misura, hanno garantito il servizio agli allevatori;

che la distribuzione di dette strutture pubbliche di macellazione, per quanto in alcuni casi precarie o non del tutto razionali, è capillare su tutto il territorio regionale;

che ciò ha consentito, fino ad oggi, anche per la miriade di piccoli produttori presenti sul territorio, che la macellazione fosse possibile, inserendoli in un circuito commerciale locale;

che la situazione, alla luce dei provvedimenti in oggetto, andrà sicuramente sconvolta con gravissimo danno per l'economia zootecnica locale;

constatato:

che, allo stato attuale, poichè è molto probabile che quasi nessun macello a limitata capacità si potrà trovare, al 28 agosto 1994, nelle condizioni strutturali e tecnico-impiantistiche imposte dalla direttiva entro e non oltre il termine ultimo del 29 novembre 1994, queste strutture dovranno, purtroppo, cessare la propria attività;

che la conseguenza è che, a partire dal 30 novembre 1994, in tutta la Basilicata potranno operare solo i tre macelli (dei quali due privati) in possesso di deroga temporanea, non essendo presente, alla data attuale, alcuna struttura con bollo CEE;

che i macelli con deroga temporanea potranno mantenere valido tale diritto sino al 31 dicembre 1995, con l'avvertenza che, ove i titolari di detti stabilimenti intendano proseguire la loro attività oltre questa data, dovranno presentare istanza di riconoscimento entro e non oltre il 30 aprile 1995;

che da tutto ciò si evince che la situazione è estremamente grave, in quanto si rischia che, tra poco più di due mesi, non potrà essere più garantito il servizio pubblico di macellazione sul territorio regionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo e i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di ottenere uno slittamento delle scadenze di deroga previste per gli adeguamenti in sede CEE, per il conseguimento di questo obiettivo che è condivisibile anche da altri Stati membri come la Germania;

se non ritengano che sia necessario chiarire l'opportunità di innalzare il tetto massimo delle UGB (unità grandi bovini) ad almeno 2.500, rispetto alle 1.000 attuali, perchè ciò permetterebbe una gestione più rispondente a criteri di sana e razionale gestione amministrativa, ponendo i comuni responsabili in condizioni economiche tali da esercitare l'attività di macellazione, quanto meno in pareggio.

(4-00862)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. - Il nucleo della problematica affrontata con l'interrogazione cui si risponde è costituito, come ricordato dall'onorevole interrogante, dal recepimento, ad opera del legislatore, delle direttive n. 91/497/CEE e n. 91/498/CEE, concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Le due direttive in argomento hanno ricevuto attuazione con decreto legislativo n. 286 del 18 aprile 1994.

Il decreto legislativo n. 286 ha infatti dettato precise ed articolate disposizioni al fine di instaurare una disciplina unitaria in ordine alle condizioni ed ai requisiti necessari per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti di macellazione, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi, in ordine alle modalità di effettuazione della macellazione degli animali, del sezionamento e della manipolazione delle carni fresche, alle misure di igiene da seguire scrupolosamente nelle varie fasi di lavorazione, ai controlli ed ai certificati sanitari, al confezionamento, imballaggio, deposito e trasporto delle carni sottoposte alla macellazione.

In particolare, il suddetto decreto legislativo ha stabilito che l'attività di macellazione deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 13 ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.

Per gli impianti di macellazione di capacità limitata, non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 13, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1994 dispone che tali impianti possano macellare un massimo di 600 «capi bovini equivalenti» (UGB) all'anno e comunque non oltre 12 UGB alla settimana, purchè risultino in possesso dei requisiti strutturali previsti dall'allegato II allo stesso decreto.

Peraltro, l'articolo 14 dello stesso atto normativo continua a permettere l'attività di macellazione anche a stabilimenti che abbiano ottenuto il rilascio, da parte del Ministero della sanità, di autorizzazioni di esercizio in deroga ai requisiti strutturali indicati nell'allegato I, punti da 1 a 14, fino al 31 dicembre 1995.

I predetti stabilimenti in deroga temporanea debbono in ogni caso garantire il rispetto di qualunque altra norma dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1994.

Per quanto riguarda le iniziative in merito alla dilazione dei termini di scadenza indicati nello stesso decreto legislativo n. 286 del 1994 per l'adeguamento degli impianti alle norme comunitarie, si precisa che l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, reiterato con decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, tuttora vigente, ha predisposto la proroga, fino al 28 febbraio 1995, dei termini previsti dall'articolo 5, comma 9, dall'articolo 6, comma 6 e dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1994.

In merito alla opportunità di innalzare il tetto massimo delle UGB (unità grandi bovini), l'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1994 consente agli impianti di macellazione di capacità limitata la possibilità di lavorare un massimo di 600 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 12 UGB alla settimana.

Peraltro, l'articolo 19 dello stesso atto normativo permette, in via transitoria, sino al 31 dicembre 1994, ai macelli di capacità limitata l'aumento delle quantità massime di lavorazione indicate nel relativo arti-

colo 5, comma 1, fino a 1.000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana.

Allo stato attuale un aumento ulteriore risulterebbe arbitrario ed in insanabile contrasto con le normative comunitarie e, come tale, dovrebbe presupporre necessariamente una preventiva modifica delle direttive comunitarie.

A tal proposito, sarà impegno della delegazione italiana in sede di una eventuale revisione della direttiva comunitaria prospettare l'esigenza di una ulteriore modifica, da vincolare, in ogni caso, alla effettiva potenzialità strutturale degli impianti.

Il Ministro della sanità
COSTA

(22 ottobre 1994)

DE CORATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Si chiede di sapere se corrisponda a verità:

che la RAI da circa un anno ha istituito un turno notturno per coprire avvenimenti di rilevante importanza che avvengono dopo l'ultimo telegiornale della notte e prima dell'inizio delle trasmissioni mattutine;

che la notte tra il 7 e l'8 giugno 1994, in occasione dell'incendio avvenuto a Roma ai mercati generali, tale turno era coperto dalla redazione del TG3 che non ha inviato sul posto la *troupe* RAI a disposizione;

che la redazione del TG Lazio, pur essendo a conoscenza che esiste questo turno di copertura da circa un anno, ha affidato le riprese televisive dell'incendio ad una *troupe* d'appalto;

che il TG Lazio, pur essendo a conoscenza che il TG1 Mattina va in onda dalle ore 6,45 alle ore 10, e soprattutto sapendo di aver inviato una *troupe* d'appalto, non lo ha comunicato ai responsabili della trasmissione, i quali, a loro volta, dopo aver chiesto al TG3 responsabile del turno di guardia se avesse «coperto» l'avvenimento ed avuto una risposta negativa, hanno inviato una *troupe* con un giornalista per seguire il fatto di cronaca.

l'interrogante chiede infine di sapere se si ritenga che tutto questo faccia parte dei nuovi metodi di organizzazione della RAI per evitare gli sprechi.

(4-00551)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde, ha comunicato che il turno di emergenza notturna è stato istituito nello scorso anno per la copertura giornalistica di avvenimenti di rilevanza nazionale o di particolare drammaticità.

Da immediati controlli svolti, l'incendio ai mercati generali di Roma non presentava tali caratteristiche, pertanto il responsabile del turno non ha ritenuto opportuno fare intervenire la *troupe* a disposizione. Tra

l'altro, ha precisato la concessionaria, i vigili del fuoco avevano assicurato che un loro operatore avrebbe filmato l'accaduto e tale documentazione sarebbe stata a disposizione.

In ogni caso il TG3 Lazio, ritenendo l'avvenimento di particolare rilevanza per l'informazione regionale, ha deciso di realizzare con una *troupe* un servizio che è stato successivamente inserito nell'elenco quotidiano dei servizi disponibili *(relais)* per consentire a tutte le altre testate della RAI di poter utilizzare le immagini.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

(11 ottobre 1994)

DE CORATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

i motivi per i quali la RAI abbia disposto la soppressione della edizione del TG1 delle 6,45 e ciò a seguito di un progressivo smantellamento della suddetta trasmissione iniziato nel mese di aprile scorso quando dai vertici RAI venne stabilito che la suddetta edizione del TG1 venisse predisposta a camera fissa e senza contributi audio-video ma con il solo giornalista in studio;

i motivi per i quali sia stata decisa inoltre la soppressione del TG1 delle ore 10 peraltro comunicata alla redazione senza nessun accordo il giorno stesso della sua soppressione;

se non si ritenga che questa sia una evidente variazione dei palinsesti RAI e ciò in pieno contrasto con quanto dichiarato alla stampa dallo stesso rappresentante del Governo circa l'invito rivolto al consiglio di amministrazione della RAI a non procedere a modifiche del suddetto palinsesto;

se non si ritenga che questa sia una ulteriore dimostrazione di come l'azienda RAI venga gestita in maniera schizofrenoide senza tenere conto che non si tratta di una azienda privata ma di un servizio pubblico per il quale viene pagato anche un canone;

se non si ritenga che proprio da parte dei cosiddetti «professori», e cioè da parte dell'attuale consiglio di amministrazione della RAI, venga portata avanti, a seguito delle suddette decisioni, un'azione di lento smantellamento del servizio pubblico, visto che nelle trasmissioni della prima fascia della mattina vi è un'alta concorrenza con le trasmissioni del servizio privato.

Si fa inoltre presente:

che il TG1 delle 6,45 riusciva nonostante tutto a raggiungere il 38 per cento di ascolto e costituiva un lancio per la trasmissione «Uno mattina» che va in onda immediatamente dopo;

che non si riesce a capire per quale motivo, senza nessuna spesa in più, si sia data disposizione, peraltro presa con l'accordo della direzione del TG1, di sopprimere questi appuntamenti ormai fissi con i telespettatori;

che per fare i telegiornali del TG1 mattina venivano impiegati otto giornalisti, mentre per i restanti telegiornali delle 12,30, 13,30, 18, 20, 22,30 e 24 vengono impiegati 130 giornalisti circa;

che questa fascia oraria che nel 1992 dalle 7 alle 10 aveva soltanto quattro *spot*.

(4-00637)

(24 giugno 1994)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che dal 20 al 24 giugno non è stato possibile, per motivi tecnici, mandare in onda il telegiornale delle ore 6,45, notiziario che è stato, comunque, prontamente ripristinato anche se registra, soprattutto nel periodo estivo, un ascolto piuttosto limitato.

Quanto al TG1 mattina, la RAI ha precisato, che, come accade sempre durante la stagione estiva, esso è passato ad una formula che, senza compromettere la completezza dell'informazione, risulta più concisa rispetto alle versioni in onda durante il restante periodo dell'anno.

In particolare, il programma in questione, nell'arco estivo, non prevede, come già avveniva durante lo stesso periodo degli anni precedenti, il servizio informativo delle ore 10; tale sospensione non deriva, tuttavia, da modifiche strutturali del palinsesto televisivo ma rientra, come detto, nelle ormai consuete riduzioni feriali.

La concessionaria ha riferito, infine, che, effettivamente, l'organico del TG1 mattina risulta inferiore a quello utilizzato per altri appuntamenti del TG1 ma ciò dipende dal fatto che l'edizione in questione è molto breve, si limita a fornire notizie essenziali e trasmette servizi realizzati dall'Eurovisione o in turni precedenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

(18 ottobre 1994)

DELFINO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede la costituzione dell'albo dei prodotti di montagna per la valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici della montagna italiana, si chiede di conoscere quali iniziative siano state attuate nel senso indicato dalla legge.

(4-00418)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - La ricordata legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede effettivamente, all'articolo 15, l'istituzione presso il Ministero dell'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva

«prodotto nella montagna italiana», al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

Tale regolamento, pur essendo immediatamente operante negli Stati membri, necessita tuttavia, come prevede il regolamento stesso, dell'adeguamento della normativa nazionale; a tal fine è stata presentata ed assegnata alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati una proposta di legge (atto Camera n. 167).

In attesa del perfezionamento di tale iniziativa, tutta la materia relativa alle denominazioni d'origine protette – fatta esclusione per il settore vitivinicolo, non ricompreso nella citata disciplina comunitaria – è carente di una normativa uniforme per i vari comparti interessati (lattiero-caseario, ortofrutticolo, olivicolo, delle carni trasformate, eccetera).

Anche l'emanazione del decreto ministeriale volto all'istituzione dell'albo dei prodotti di montagna non può prescindere dalla definizione legislativa delle modalità di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei prodotti in generale, nell'ambito dei quali saranno poi individuati quelli aventi i requisiti necessari per fregiarsi della ricordata menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana».

Nell'ambito della regolamentazione dei prodotti a denominazione di origine, e dei relativi disciplinari di produzione, dovranno infatti essere individuati i parametri produttivi e le particolarità ambientali di fabbricazione e di provenienza della materia prima tali da influire sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto indicato, al fine di permettere allo stesso di fregiarsi della menzione aggiuntiva e di distinguersi così dal resto della produzione.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

DE NOTARIS. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con l'apertura della vertenza intorno al centro di produzione della RAI di Napoli le forze più vive e attente della città e della regione avevano fatto sentire la loro voce perchè il centro fosse potenziato;

che è stato diffuso l'ordine di servizio con il quale la RAI intende ristrutturare il centro di produzione di Napoli;

che appare chiaro il ruolo di sostanziale marginalità cui sembra essere destinato il centro RAI di Napoli con comprensibile riflesso sul tessuto socio-culturale dell'intero paese,

si chiede di sapere:

se tutto ciò non contrasti con l'auspicato ed auspicabile ruolo autopropulsivo che il Sud deve avere perchè vi sia uno sviluppo reale e perchè venga considerato il Mezzogiorno come autentico problema nazionale ed europeo;

se il Ministro non intenda approfondire con le delegazioni sindacali, con i presidenti delle regioni interessate, con imprenditori, intellet-

tuali, giornalisti e con i lavoratori del centro ogni aspetto della questione che attiene alla produzione, al servizio pubblico radio-televisivo, al ruolo che una cultura autentica al servizio dell'uomo deve avere.
(4-00257)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che il consiglio di amministrazione della società, in data 4 novembre 1993, ha approvato il piano triennale di ristrutturazione tendente ad eliminare il dualismo, funzionale e gerarchico, esistente presso i vari centri di produzione dove, accanto ad una sede regionale con compiti di promozione culturale e sociale, era previsto un centro di produzione per la realizzazione dei programmi.

Con la nuova organizzazione ogni attività della RAI sul territorio regionale passa attraverso il coordinamento operativo del centro di produzione, mentre è stata creata la figura del «delegato del direttore generale» per quanto riguarda i contatti con la vita sociale, culturale e istituzionale.

Relativamente all'attività del centro di produzione di Napoli, ha continuato la concessionaria, il piano triennale non prevede alcuna forma di riduzione del lavoro ma semplicemente, in alcuni settori operativi, come la scenografia, una migliore integrazione con i piani aziendali al fine di garantire continuità di impegno ed economicità di gestione alle strutture professionali e tecniche.

Al centro di Napoli verrà affidata, a partire dal 1995, la produzione di una lunga serie di sceneggiati televisivi alla cui realizzazione contribuirà la società australiana Grundy, creatrice di numerosi programmi di successo.

È prevista, infine, la regolare prosecuzione dell'apporto del centro alla programmazione informativa e didattica nazionale attraverso i programmi del Dipartimento scuola educazione mentre particolare importanza assume il progetto di una piena integrazione delle attuali strutture, quali l'auditorium ed i locali annessi, nell'ambito delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni relativamente all'area napoletana e, più in generale, al Mezzogiorno d'Italia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

(18 ottobre 1994)

FIEROTTI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici.* – Per sapere:

quanti consorzi di bonifica risultino costituiti ed operanti sul territorio nazionale;

per quanti di essi risultino emessi i decreti di compimento delle opere di bonifica e per quanti consorzi l'emanazione degli stessi decreti sia in corso;

per quanti consorzi, ancora, siano stati approvati piani di classifica definitivi, con definitiva individuazione del beneficio fondiario a favore degli immobili urbani o dei fondi rustici;

che cosa i Ministri in indirizzo intendano comunque fare perchè si arrivi al più presto, su tutto il territorio nazionale, ad una contribuzione che si basi sugli effettivi (e non ipotetici) vantaggi conseguiti dai proprietari di case e di fondi rustici dalle opere di bonifica.

(4-00444)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Questo Ministero non ha competenze dirette in materia di controllo dell'operatività dei consorzi di bonifica in quanto, come è noto, gli stessi sono stati sottoposti alla vigilanza delle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Risulta tuttavia, anche da informazioni assunte presso l'Associazione nazionale delle bonifiche, che sul territorio nazionale operino circa 200 consorzi.

Per quanto invece riguarda la richiesta di notizie sul compimento delle opere di bonifica si fa presente che questo Ministero, a decorrere dall'anno 1977, in applicazione dell'articolo 12 della legge n. 984 del 1977 (Quadrifoglio), può operare interventi limitati alla sola realizzazione di invasi idrici a prevalente destinazione irrigua e, a decorrere dalla stessa data, non ha più la possibilità di conoscere quanto le competenti regioni hanno realizzato in materia.

Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di notizie sui piani di classifica.

Rimane comunque ferma la disponibilità di questa amministrazione a partecipare, d'intesa con le organizzazioni agricole di categoria, ad una eventuale iniziativa rivolta alla ridefinizione degli indici posti a base del calcolo della contribuzione allo scopo di adeguarli, ove necessario, alle mutate situazioni territoriali.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

FORCIERI, BERTONI, BRATINA, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che negli ultimi anni il fenomeno degli incendi boschivi ha interessato in modo consistente vaste aree del nostro paese, tra le più pregiate dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

che per contrastare l'insorgere di questo problema e limitarne i danni è indispensabile attivare sistemi di prevenzione e realizzare un intervento il più possibile tempestivo;

che l'intervento per via aerea si è rivelato finora il più efficace, tanto più se eseguito entro breve tempo dall'inizio dell'incendio, nel qual caso assume vero e proprio carattere preventivo rispetto ad un possibile ampliamento della zona investita dal fuoco nonchè idoneo ad uno spegnimento immediato di focolai anche di dimensioni contenute,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si consideri più utile, ai fini già evidenziati, collocare gli elicotteri più piccoli (della serie AB 212 in dotazione alla Marina militare e AB 412/212/205 in dotazione all'Esercito) al di fuori dalla gestione centrale del COAU e porli sotto la gestione regionale dei centri della protezione civile;

se non si ritenga che in questo modo si semplificherebbero le procedure di autorizzazione rendendo più celeri e tempestivi gli interventi, ferma restando la possibilità per il COAU di disporre di tutti i mezzi in caso di grave necessità.

(4-01138)

(2 agosto 1994)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi è di competenza delle regioni per quanto riguarda l'intervento terrestre e dello Stato per quello aereo, ai sensi della legge n. 47 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

In tale ambito ed in relazione alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, al Centro operativo aereo unificato (COAU), istituito presso la protezione civile, è affidato il compito di coordinare gli interventi dei mezzi aerei impiegati nella lotta contro gli incendi boschivi.

La prospettata esclusione dalla gestione centrale del COAU degli elicotteri in dotazione alla marina militare e all'esercito per porli sotto il controllo dei centri regionali della protezione civile non risulta compatibile con le competenze definite dalla normativa sopra richiamata e con gli ordinamenti che disciplinano l'utilizzo dei velivoli militari.

Inoltre, sempre in tale ipotesi, non verrebbe razionalizzato in modo organico un settore di intervento - impiego del mezzo aereo - caratterizzato da una particolare attività tecnico-operativa che richiede, invece, un'attribuzione di responsabilità ed una pianificazione gestionale proprie di un organismo di coordinamento nazionale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, DONISE, PAROLA, SICA, STANISCIA, CARPINELLI, BENVENUTI, BORRONI, BUCCIARELLI, BAGNOLI. - *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* - Premesso:

che la legge sulla caccia n. 157 del 1992, di riconosciuto valore ambientalista, a due anni ormai dalla sua emanazione è rimasta largamente inapplicata per l'incuria degli organi di governo e regionali;

che solo poche regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise) hanno recepito con propria legge regionale la legge n. 157 del 1992;

che si è ormai nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria 1994-95 e si ha di fronte un quadro con sostanziali discrepanze tra regione e regione, per cui potrebbe verificarsi che la caccia sia praticabile solo in poche regioni e risulti bloccata in altre;

che questo assurdo stato di cose può essere foriero di gravi tensioni;

che ancora una volta questa situazione è emblematica e prova della incapacità dello Stato di garantire correttezza nel rapporto con i cittadini;

che la proroga legislativa dell'attuazione della legge appare l'unico rimedio per prevenire il realizzarsi di uno scenario così deprecabile,

si chiede di conoscere:

se e quali provvedimenti il Governo intenda emanare alla luce di questa situazione;

se non si ritenga opportuno, con un ulteriore decreto del Ministero competente o altro atto ritenuto idoneo, prorogare i termini applicativi della legge n. 157 del 1992 per sanare questa situazione e permettere alle regioni inadempienti di adeguarsi, applicando allo stesso tempo da subito le nuove norme in quelle regioni che hanno legiferato ai sensi della legge n. 157 del 1992.

(4-00616)

(24 giugno 1993)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 30 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, reiterato in data 27 agosto 1994 con il numero 514, i termini previsti dalla legge venatoria n. 157 del 1992 sono stati prorogati alla stagione 1995-1996, in modo da consentire a tutte le regioni di adeguare la propria legislazione alla normativa nazionale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

GUARRA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere quali iniziative intenda assumere per ripristinare presso la stazione ferroviaria di Benevento lo scalo merci inopportunamente soppresso date le esigenze produttive della città e del territorio sannita.

(4-00953)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa fanno sapere che l'offerta treni merci 1994-1995 è stata disegnata incentivando il traffico a treno

completo e sviluppando il processo di concentrazione dei traffici e delle attività gestionali in scali limitrofi a quelli con scarso traffico, in grado di offrire *standard* qualitativi migliori e servizi economicamente più innovativi.

Le Ferrovie dello Stato precisano, altresì, che la razionalizzazione e riorganizzazione avviata costituiscono non una scelta di ridimensionamento – rinuncia ma, al contrario, la condizione di efficienza indispensabile per sviluppare le azioni commerciali anzidette e per dispiegare una forte capacità di «aggressione al mercato».

La realizzazione del nuovo modello organizzativo ha consentito, peraltro, in numerosi casi, di mantenere aperti alla clientela (per particolari prodotti e/o particolari periodi, per il traffico a turno completo, per i raccordi, eccetera) numerosi impianti che avevano registrato nel 1992 un basso livello di traffico merci.

In tale contesto, con decorrenza 1° gennaio 1994, le Ferrovie dello Stato hanno disposto la disabilitazione del trasporto a carro della stazione di Benevento, interessata negli ultimi anni da un traffico inferiore a 1.500 carri senza prospettive di miglioramento. Le Ferrovie dello Stato hanno infatti nel tempo registrato un notevole calo del traffico merci fino ad arrivare a 677 carri nel 1992 e ad appena 570 carri nel 1993.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(13 ottobre 1994)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la USL n. 18, in esecuzione della delibera n. 153 del 29 febbraio 1988, ha bandito un concorso pubblico per 7 assistenti medici del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale;

che con delibera n. 206 del 20 maggio 1993 veniva approvata la graduatoria di merito del concorso e successivamente l'assunzione in servizio dei vincitori di concorso;

che a tutt'oggi nessun sanitario di posizione funzionale iniziale è stato immesso in servizio;

che a tal fine il presidente provinciale del sindacato nazionale autonomo medici italiani ha inutilmente diffidato e messo in mora l'amministratore straordinario della USL n. 18, con lettera 10 febbraio 1994, affinchè venissero messi in atto tutti i meccanismi necessari all'assunzione in servizio dei sanitari interessati e in particolare dei 7 assistenti che hanno superato le visite mediche di rito;

che emblematico è il caso della dottoressa Anna Cristillo, vincitrice di concorso per titoli ed esami a 7 posti di assistente medico del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale, concorso bandito dalla USL n. 18 nel 1988 e le cui procedure sono state regolarmente espletate, tanto che la stessa dottoressa Cristillo risulta essere al primo posto;

che l'amministratore straordinario della USL n. 18 ha deliberato l'assunzione dei vincitori del concorso, ma sono stati assunti solo un

aiuto psichiatrico, 2 psicologici e 2 terapeuti della riabilitazione, mentre sono esclusi gli altri vincitori di concorso, con criteri che appaiono non solo illegittimi ed arbitrari ma smaccatamente clientelari;

che per questi fatti sono state disposte denunce all'autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere,

si chiede di sapere:

a) se il Ministro della sanità intenda sollecitare l'assessore della sanità della regione Campania al superamento delle gravissime omissioni di cui si rende responsabile l'amministratore straordinario della USL n. 18;

b) quale sia lo stato del procedimento penale relativo alle denunce esposte dalla dottoressa Anna Cristillo alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

(4-00067)

(28 aprile 1994)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto del Ministero di grazia e giustizia.

Presa cognizione della situazione esposta nell'atto parlamentare in esame, questo Ministero si è attivato per acquisire i necessari elementi di valutazione attraverso il Commissariato del Governo nella regione Campania.

Secondo quanto si è appreso, le procedure per l'espletamento dei concorsi banditi nel corso del 1992 per l'attivazione del previsto servizio per la tutela della salute mentale della USL n. 18, in esecuzione della delibera n. 153 del 29 febbraio 1988, si sono concluse entro il 1993, con anticipo rispetto alla ristrutturazione dei locali da adibire all'attività in questione.

La stessa USL n. 18, ritenendo che l'ultimazione dei locali da adibire al servizio di igiene mentale potesse ragionevolmente essere prevista per la fine del 1993 o, al più tardi, per l'inizio del 1994, ed avvertendo altresì l'esigenza di individuare soluzioni per garantire la copertura finanziaria delle retribuzioni dei sanitari assunti con il concorso, non prevista nei precedenti esercizi e neanche finanziata dalla regione Campania, si è vista costretta a disporre l'assunzione dei due psicologi vincitori di detto concorso, portato a compimento fin dall'ottobre 1992, con decorrenza 1° novembre 1993.

Nel successivo mese di dicembre, poi, veniva deliberata anche l'assunzione dei vincitori degli ulteriori concorsi definiti nel corso del 1993 (3 posti di aiuto, 7 assistenti medici e 30 infermieri professionali), con immissione in servizio a decorrere dall'inizio del 1994.

Tuttavia, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), che vietava per l'intero 1994 l'assunzione di nuovo personale, la USL n. 18 ha inteso subordinare la presa di servizio già predisposta al preventivo parere favorevole del competente Dipartimento della funzione pubblica. Tale parere, richiesto in data 19 gennaio 1994, è pervenuto alla USL n.18 in data 28 maggio 1994. Pertanto, i vincitori dei predetti concorsi, fra i quali – ovviamente – anche la dottoressa Anna Cristillo, sono stati immessi in servizio in data 1° giugno 1994.

Più in particolare, è emerso che l'assunzione dei due operatori fisioterapisti menzionati nell'atto parlamentare è avvenuta in data antecedente a quella innanzi indicata in quanto, essendo stata definita la relativa procedura concorsuale nel 1992, in concomitanza ad una temporanea attivazione del servizio con incarichi provvisori della durata di 8 mesi, la pregressa amministrazione della stessa USL ritenne, per tali figure professionali, di dover procedere direttamente all'assunzione in servizio, onde evitare precari ed ingiustificati incarichi temporanei.

Quanto al ruolo di aiuto psichiatria, parimenti menzionato nell'interrogazione parlamentare, questo è stato effettivamente coperto dal vincitore del relativo concorso, ma le ragioni della sua assunzione in data anteriore a quella degli altri due risiedono nella esigenza di anticipare di qualche giorno, e precisamente il 27 dicembre 1993, l'immissione in servizio di uno dei tre vincitori, primo in graduatoria, per assicurare in qualche modo una tempestiva organizzazione di massima del nascente servizio di igiene mentale, il cui concreto avvio era previsto per la prima settimana di gennaio 1994.

Anche in questo caso è poi sopraggiunta la ricordata legge n. 537 del 1993, che ha bloccato l'assunzione dei due ulteriori vincitori.

Deve rilevarsi, peraltro, che ulteriori notizie provenienti dal Commissariato del Governo nella regione Campania confermano che alla fine del 1993 i locali da adibire a servizio di igiene mentale erano ancora in fase di realizzazione.

Infine, per quel che concerne il procedimento penale n. 6879/93/21, pendente presso i competenti uffici giudiziari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla base degli elementi pervenuti questo Ministero deve precisare che, a parziale rettifica di quanto riportato nell'interrogazione, tale procedimento - sfociato in data 4 dicembre 1993 in una richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari del locale tribunale, non ancora pronunciatosi al riguardo - non risulta promosso dalla dottoressa Anna Cristillo. Si è appreso, infatti, che presso i competenti uffici giudiziari del tribunale e della pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere non figurano iscritti nell'ultimo quinquennio, denunce od esposti presentati a firma di detto sanitario.

Il Ministro della sanità
COSTA

(22 ottobre 1994)

LORETO. - *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* - Premesso:

che il territorio della provincia di Taranto, nonostante il disinteresse pubblico e i continui e ricorrenti incendi, conta ancora 18.000 ettari di bosco ad alto fusto, 20.000 ettari di macchia mediterranea, 61.000 ettari di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ed una incalcolabile estensione di terreni vincolati ai sensi della legge n. 431 del 1985, in quanto ricompresi nel sistema delle gravine e delle lame;

che il controllo e la vigilanza su tutto ciò sono ora assicurati complessivamente da 25 addetti, così suddivisi:

1) coordinamento: un sottufficiale e 5 forestali;
2) stazioni forestali (6): 15 forestali;
3) gruppo AIB: 4 forestali;

che l'evidente sottodimensionamento degli organici di fatto si traduce in una concreta e reale inoperatività, a causa dell'estensione dell'intero territorio provinciale;

che esso, data la sua particolare conformazione ad arco, non consente interventi rapidi da zona a zona per le eccessive distanze intercorrenti tra le diverse località;

che, oltre ai tradizionali compiti dell'istituto, spettano alle guardie forestali i nuovi compiti di pubblica sicurezza di cui alla legge n. 121 del 1981, oltre ai controlli per i reati ambientali, alla vigilanza sull'attività venatoria, che si esplica per 5 giorni su 7 nei periodi consentiti, all'azione antincendio, che in Puglia è sostenuta dalla regione per soli 50 giorni, con assunzione straordinaria di circa 80 operai, ai controlli sui vigneti e sulla produzione agricola e a quelli sull'abusivismo edilizio, specialmente nelle zone costiere;

che una dotazione organica minima aggiuntiva per conseguire i risultati più apprezzabili non può che essere la seguente:

1) coordinamento: altri 7 addetti;
2) stazioni forestali: altri 6 addetti;
3) gruppo AIB di Marina di Ginosa: altri 4 addetti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per tutelare l'inestimabile valore di un territorio ricco di pinete costiere, di gravine e lame e di boschi premurgiani;

se non si ritenga di ampliare con urgenza i suddetti organici onde consentire di potenziare le attività di vigilanza, controllo e tutela del territorio di un'intera provincia.

(4-00734)

(5 luglio 1994)

RISPOSTA. – Questo Ministero ha già provveduto ad assicurare a tutti gli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, per il corrente anno, adeguate risorse finanziarie ed automezzi per lo svolgimento del servizio di istituto, ponendo particolare attenzione alle attività connesse alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi boschivi.

In particolare, si fa presente che, per far fronte alle esigenze operative del servizio antincendi della Puglia, sono state di recente assegnate 7 Fiat Panda 4x4, una Fiat Tipo e 4 gipponi IVECO con allestimento antincendio della capacità di circa 1.000 litri.

Non si è trascurato inoltre di tenere in considerazione il problema del personale, che verrà risolto entro la fine del corrente anno, con l'entrata in servizio di 700 nuove guardie forestali.

Verranno altresì messi a disposizione nuovi mezzi antincendio, per i quali sono in corso le procedure di acquisizione.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

LORETO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Per sapere:

se risponda al vero che concorsi organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione siano stati espletati da commissioni presiedute da magistrati contabili per i quali sarebbe stato chiesto il rinvio a giudizio;

se risponda al vero che le prove dei suddetti concorsi, sostenute il 24 agosto 1993, non siano state ancora revisionate e valutate dalle commissioni;

se non si ritenga opportuno sostituire chi si trova in evidente situazione di incompatibilità all'interno delle stesse commissioni giudicatrici a causa di iniziative intraprese dalla magistratura ordinaria a suo carico.

(4-01132)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. – L'interrogazione sembra riferirsi alla procedura concorsuale, tuttora in fase di espletamento, per l'avvio del 19° corso-concorso finalizzato al reclutamento di 184 impiegati civili dello Stato dell'ottava qualifica funzionale.

Nella fattispecie, la commissione giudicatrice è presieduta da un consigliere della Corte dei conti, il dottor Domenico Marchetta, in base alla nomina dell'allora Ministro per la funzione pubblica, professor Sabino Cassese.

Le prove scritte si sono svolte a Roma il 24 agosto 1993 e vi hanno partecipato 3.232 concorrenti. Tenuto conto del numero dei partecipanti e sulla base delle disposizioni che regolano le procedure concorsuali, sono state nominate, sempre con decreto del Ministro *pro tempore*, cinque sottocommissioni, poi ridotte a quattro.

Il numero dei candidati e la complessità dei conseguenti adempimenti organizzativi non potevano non avere influenza sulle operazioni concorsuali, ritardando quindi anche l'avvio del lavoro di correzione degli elaborati. Peraltro, secondo le notizie ricevute, l'intera procedura concorsuale dovrebbe terminare entro la fine del corrente anno.

In questo contesto l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dalla procura della Repubblica di Roma nei confronti del dottor Marchetta, esclusivamente per mezzo degli organi di stampa.

Questo Dipartimento, certamente consapevole della necessità di tutelare il buon nome, il decoro e la dignità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ritiene corretto mantenere la più ampia cautela in merito ad un eventuale provvedimento di sostituzione del dottor Marchetta che sembra auspicato dall'onorevole interrogante. Allo stato, infatti, non se ne ravvisano le ragioni, considerando che, se è vero quanto risulta dalla stampa, il magistrato in questione è destinatari soltanto di una richiesta di rinvio a giudizio che sarà valutata dal giudice per le indagini preliminari.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
URBANI

(24 ottobre 1994)

ORLANDO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che con la legge n. 203 del 18 maggio 1989 si prevede la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia di Stato (compreso il Corpo forestale dello Stato - articolo 16 della legge n. 121 del 1981 - nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica), con riferimento al caso previsto dalla lettera *b)* dell'articolo 1, per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 203 del 1989, si chiede di sapere se siano state espletate tutte le procedure atte a consentire la convenzione prevista con esercizi privati per il personale del Corpo forestale dello Stato.

(4-00163)

(16 maggio 1994)

RISPOSTA. - Si premette che la lettera *b)* dell'articolo 1 della legge n. 203 del 18 maggio 1989 riguarda l'ipotesi del «personale impiegato in servizi di istituto specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio».

Sinora, presso il Corpo forestale dello Stato non si sono verificate, di norma, le condizioni di impiego del personale corrispondenti alle ipotesi di legge per le quali ricorrono gli estremi per attivare le mense di servizio gestite direttamente dall'amministrazione.

Per i casi occasionali non programmabili, di carattere urgente ed imprevedibile, non risulta praticabile la recente ipotesi di legge, di convenzione con analoghi istituti delle altre forze di polizia. In tali casi, peraltro, anche la possibilità prevista dalla legge di ricorso ad esercizi privati, risulta di difficile applicazione.

La legge stabilisce, infatti, che l'onere a carico dello Stato non possa superare il doppio del controvalore della razione viveri e dei generi integrativi di conforto, somma che, secondo le tabelle approvate dal Ministero della difesa, ammonta a circa 12.000 lire e per la quale nessun esercizio pubblico è in grado o disposto a fornire il pasto previsto.

D'altra parte gli organi di controllo (Corte dei conti, Ragioneria centrale) ritengono che tale cifra non possa essere assolutamente superata, stante il vincolo tassativo della norma.

Di conseguenza, nessun appunto può essere fatto a questa amministrazione, vista la inconciliabilità tra le situazioni di mercato ed i limiti di legge.

Si fa presente, peraltro, che per il Corpo forestale dello Stato si verifica più di frequente l'ipotesi prevista dalla lettera *a)* dell'articolo 1 della citata legge n. 203 del 1989 e cioè di personale impiegato in servizio di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso in reparti organici e aggregati, in caso di vigilanza ai seggi in occasione delle elezioni o in altri servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Ministero dell'interno o dalla Protezione civile.

In questo caso il Corpo forestale dello Stato si adegua integralmente a quanto posto in essere dalla polizia di Stato o da altri Corpi di polizia.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

PEDRIZZI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che la legge n. 537 del 1993, emanata, evidentemente, con il palese scopo di porre un freno all'assenteismo crescente dei lavoratori del pubblico impiego, ha disposto all'articolo 3, comma 39, che «per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario»;

che, a parte le perplessità e le polemiche sollevate da sindacati e lavoratori, la disposizione viene ad essere oggetto di opinioni contrastanti anche da parte degli stessi organi che dovrebbero applicarla;

che molte amministrazioni comunali come quella di Latina sono state costrette a richiedere, senza peraltro ottenere alcuna risposta, al Dipartimento della funzione pubblica di poter conoscere «se in tale disposizione normativa per congedo straordinario si debba far riferimento solo all'assenza per malattia ovvero anche agli altri tipi di congedo straordinario»;

che, mentre il Dipartimento della funzione pubblica ha ufficiosamente fatto sapere che è sufficiente l'assenza di un giorno per provocare la riduzione di un terzo dello stipendio, di tutt'altro avviso è stata l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) che, interpretando «alla lettera» la dizione della legge, ha ritenuto con una circolare diramata nel corso del mese di gennaio 1994 che l'assenza del dipendente, per produrre la riduzione del trattamento economico, debba riguardare «il primo giorno di un periodo ininterrotto» e di conseguenza avere efficacia soltanto se l'assenza sia di almeno due giorni, per cui la riduzione «non è applicabile ai casi di fruizione di un solo giorno di congedo straordinario»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna ed urgente l'eliminazione di una tale disparità di orientamenti che, peraltro, generano diversità di trattamento e diffuso malcontento tra impiegati dello Stato e degli enti locali, provvedendo all'emanazione di una circolare, o altro tipo di direttiva, che, *apertis verbis*, fornisca un'interpretazione autentica, avente univoca efficacia per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del pubblico impiego.

(4-00677)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. - Nella finalità di contrastare l'assenteismo tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con legge n. 537 del 1993 sono state adottate, tra l'altro, un complesso di disposizioni che innovano in modo sostanziale la disciplina giuridica del congedo straordinario, prevista nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Tra queste, proprio per disincentivare le assenze brevi ed intermittenti, quali quelle effettuate anche per un solo giorno, è stata introdotta la misura volta a ridurre di un terzo la retribuzione giornaliera, da applicarsi anche per un solo giorno di congedo straordinario a qualunque titolo usufruito.

In merito, il Dipartimento per la funzione pubblica ha avuto più volte modo di esprimere il proprio orientamento, fornendo delucidazioni alle amministrazioni e agli interessati che ne hanno fatto richiesta, in linea con l'interpretazione suesposta, che a rigore non sembra correttamente contestabile.

Peraltro, in ordine alla prospettata necessità di un intervento chiarificatore, finalizzato a garantire l'uniforme applicazione della disposizione in questione, si vuole rassicurare l'onorevole interrogante ricordando, *de jure condendo*, che nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 1995, il disegno di legge collegato alla finanziaria, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1365), contiene un'interpretazione autentica della norma in questione, specificando in dettaglio che l'espressione «primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario» si riferisce in effetti anche all'assenza di un solo giorno.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
URBANI

(19 ottobre 1994)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che lo sviluppo della città di Latina, fondata appena nel 1936, costituisce un fenomeno del tutto particolare e di dimensioni inconsuete, tale da portare, in pochi decenni, Latina ad essere la seconda città del Lazio;

che, insieme alla sua rapidissima crescita urbana e demografica, la città è anche capoluogo della provincia pontina e, come tale, ha assunto le funzioni proprie di tale ruolo, in tutte le varie componenti della vita sociale, politica e amministrativa, con l'insediamento delle relative strutture, dalla prefettura al tribunale, dal distretto militare al provveditorato agli studi e così via, contestualmente ad una ricca rete produttiva industriale ed agricola, commerciale e turistica;

che la nascita della provincia pontina e del suo capoluogo ha costituito un evento che ha completamente cambiato l'assetto geografico, etnico, economico e dunque la struttura più profonda di questa parte dell'Italia, creando tra le due grandi città di Roma e di Napoli e tra il Lazio e la Campania un raccordo di tale importanza da trasformarlo completamente, facendo di due entità geografiche, staccate, lontane, autonome, divise da una frattura pressochè incolmabile, quale la palude pontina, un complesso unico e ricchissimo di potenzialità, del cui sviluppo si è ancora all'inizio e di cui non si è in grado di cogliere ancora la reale portata;

che nel contesto di questo sviluppo si sono verificate asimmetrie e discrepanze, forse inevitabili e comprensibili, ma tali da richiedere una sollecita e adeguata correzione;

che, tra tali incongruenze, una delle più gravi ed importanti della città, lontana dalle grandi arterie autostradali, risulta essere quella di un

sistema viario asfittico, inadeguato e pericoloso che strozza letteralmente la città stessa;

che tale condizione risulta fortemente aggravata dal fatto che le Ferrovie dello Stato hanno sempre considerato Latina come un nodo del tutto minore nella tratta ferroviaria su cui è inserita, privilegiando altre località, come Formia, nell'assegnazione delle fermate dei convogli a lungo percorso, da cui Latina è costantemente esclusa;

che tale situazione, che viene sostenuta con motivazione strettamente tecnica, non appare più motivabile nel contesto dello sviluppo della regione, secondo quanto sopra delineato, sia ai fini di quello che deve essere considerato il compito sostanziale dell'azienda ferroviaria, sia anche nei riguardi degli stessi interessi commerciali delle Ferrovie dello Stato, ove si voglia valutare il volume di traffico in merci e passeggeri che lo sviluppo della città comporterebbe,

si chiede di conoscere se non si ravvisi l'opportunità e la necessità di provvedere ad istituire regolare fermata, presso la locale stazione ferroviaria, dei convogli a lungo percorso e soprattutto dei treni rapidi, che, collegando il nord e la capitale con le nostre regioni meridionali, attualmente ignorano del tutto la presenza di questa nuova, importante e crescente realtà di Latina, permanendo nell'ottica di una situazione storica del tutto superata.

(4-01111)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che la città di Latina è servita da treni a lungo percorso, che la collegano in maniera abbastanza soddisfacente sia con il Nord (Roma, Milano, Torino) che con il Sud (Taranto, Roccella Ionica, Palermo), nonchè da treni interregionali e diretti che offrono un servizio di cabotaggio con le città più vicine (Napoli, Aversa, Formia, eccetera).

I treni *intercity* non effettuano alcuna fermata intermedia tra Roma e Napoli allo scopo di mantenere una velocità commerciale elevata, tipica di tale tipo di treno. D'altra parte la movimentazione di Latina non è tale da giustificare la fermata di tali treni.

Qualora la domanda di trasporto dovesse aumentare rendendo necessarie ulteriori fermate, le relative richieste, opportunamente documentate, saranno esaminate in fase di programmazione dell'orario ferroviario.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(20 ottobre 1994)

PREIONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Si chiede di sapere che cosa intenda fare l'ente Ferrovie dello Stato spa a seguito di quanto segnalato nella lettera inviata dalla Associazione dei commercianti e del turismo della provincia di Novara, delegazione di Stresa, qui di seguito trascritta:

Capo ufficio organizzazione
Ente Ferrovie dello Stato spa
Piazza Freud
Palazzo Alto
20154 Milano
Direttore generale delle Ferrovie dello Stato spa
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

«Questa delegazione è a conoscenza di un progetto di ristrutturazione dell'organico del personale delle Ferrovie dello Stato c/o la stazione di Stresa, in particolare della intenzione di eliminare la figura del manovale.

Questa delegazione si rende conto delle ragioni che inducono la direzione delle Ferrovie dello Stato a ricercare risparmi, ma si permette di far presenti le seguenti considerazioni:

1) avuto riguardo alla risonanza internazionale di Stresa ed al flusso turistico nazionale ed estero che vi converge, è chiaro che la locale stazione delle Ferrovie dello Stato non può essere trattata alla stregua di altre stazioni in comuni con pari numero di abitanti;

2) Stresa è centro di congressi internazionali, delle settimane musicali di risonanza mondiale, eccetera; tutto ciò comporta la necessità di tutelare una immagine turistica che non può essere lasciata scadere;

3) Stresa è centro turistico e residenziale di primaria importanza, apportatore di flussi di valuta pregiata, così importanti per l'economia nazionale;

4) durante la stagione turistica vi sono treni turistici bisettimanali qui convergenti dalle località turistiche della vicina Svizzera; i relativi utenti possono essere possibili futuri turisti per il nostro paese;

5) è pur vero che una indagine APT Lago Maggiore ha evidenziato come gli arrivi per ferrovie siano solo l'8 per cento del totale, ma è anche vero che una indagine approssimativa sugli introiti della stazione delle Ferrovie dello Stato di Stresa, portata alla nostra conoscenza, ha evidenziato nel 1993 introiti di biglietteria, depositi, eccetera per circa 1.500 milioni, oltre il volume di affari fatto dalle agenzie abilitate alla vendita servizi delle Ferrovie dello Stato e oltre ai biglietti venduti altrove con destinazione Stresa.

Non ci sembrano cifre trascurabili.

La soppressione del manovale sarà forse rimpiazzata dall'affidamento in appalto di alcuni servizi, ma riteniamo che ciò non potrà sostituire la presenza costante di personale che sorveglia e accudisce locali, *toilette*, eccetera.

Per quanto sopra si invitano caldamente i destinatari della presente ad un ripensamento, anche perchè abbiamo letto sulla stampa della futura istituzione sulla linea del Sempione di treni tipo Pendolino e ci sembrerebbe scontato che debbano effettuare una fermata nella nostra cittadina.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Pessano)».
(4-00191)

(18 maggio 1994)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa, da circa quattro anni, stanno procedendo ad azioni finalizzate ad un netto miglioramento dei servizi offerti alla clientela ed al contenimento dei costi.

In questa ottica si inseriscono gli interventi sull'organizzazione del lavoro nella stazione di Stresa già programmati ed in via di attuazione.

Per migliorare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio si è prevista la presenza del capostazione, in funzione di dirigente movimento, con turno nelle 24 ore a fronte della presenza attuale limitata a 14 ore e 24 minuti giornalieri.

Con l'attivazione prossima di nuovi dispositivi di sicurezza, si renderà superflua, ai fini della circolazione, la presenza del «manovale» di sussidio al capostazione.

Stante quanto sopra, questa società ha previsto di modificare il turno del «manovale», dalle attuali 24 ore giornaliere a 7 ore e 12 minuti, ritenute sufficienti per attività accessorie e di pulizia.

Mantenere il turno sulle 24 ore comporterebbe per le Ferrovie dello Stato spa un onere aggiuntivo valutato in 280 milioni annui che non risulta compatibile con gli obiettivi di risanamento economico in atto.

Dopo adeguato periodo di sperimentazione, qualora si dovesse constatare un peggioramento delle condizioni igienico-ambientali, si potrà prendere in considerazione l'affidamento a terzi di alcuni servizi nei periodi della giornata non coperti dalla presenza e dall'attività del «ferroviere».

Si porta a conoscenza infine che dal 1996 il traffico viaggiatori diurno da Berna a Milano e da Ginevra a Milano (linea del Sempione) sarà gestito dalla società Cisalpino AG con partecipazione del 50 per cento delle ferrovie svizzere.

Solo allora, anche se sono in corso attualmente studi e valutazioni da parte della predetta società, si potrà evidenziare la validità commerciale di una fermata a Stresa.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(13 ottobre 1994)

PREIONI. - *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con provvedimento del 7 febbraio 1994, protocollo n. 04/193, ha decretato la disdetta del contratto stipulato presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Torino in data 9 novembre 1989, rep. n. 2602, con il signor Remo Magretto, per l'appalto del magazzino vendita generi di monopolio di Demonte, approvato con decreto n. 04/6051 del 30 gennaio 1990;

che il decreto è stato motivato come segue:

«visto che il magazzino stesso nel periodo 1° novembre 1986-31 ottobre 1987, preso a base per la determinazione del corrispettivo per il contratto sopraddetto, riforniva n. 16 rivendite per un quantitativo an-

nuo di kg 8.202, mentre nel periodo 1° dicembre 1991-30 novembre 1992 ha rifornito n. 13 rivendite per un quantitativo annuo di kg 6.906, con una diminuzione delle vendite del 20,63 per cento;

considerato che tra i due periodi sopraindicati si è registrata la chiusura di n. 3 rivendite aggregate al magazzino in questione che configura una variazione della circoscrizione del magazzino vendite, e che si è registrata una diminuzione nelle vendite dei generi superiore al 20 per cento;

ritenuto che, in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 14, comma 3, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che prevede la possibilità per l'amministrazione di disdire il contratto d'appalto in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al 20 per cento»,

si chiede di conoscere:

in via di principio:

a) se la circoscrizione assegnata ad ogni magazzino sia definita sulla base territoriale o dal rapporto numero abitanti-superficie, oppure se sia determinata in relazione al numero di rivendite stanziate nella circoscrizione;

b) se l'apertura o la chiusura di rivendite di per sè determini la modificazione dei confini di ciascuna circoscrizione;

c) se siano adottabili provvedimenti di disdetta di contratto con magazzini nel solo caso di diminuzione superiore al 20 per cento del valore del movimento merci anche se non vi sia diminuzione del numero delle rivendite;

d) se la diminuzione della superficie di una circoscrizione comporti automaticamente l'aumento di superficie di una o più circoscrizioni con essa confinanti, oppure se vi possa essere il caso che la diminuzione di astensione di una circoscrizione, in costanza delle altre, determini che vi possa essere una parte del territorio nazionale italiano non compresa in alcuna circoscrizione;

nella fattispecie:

a) se, alla luce dei criteri generali esistenti, sia corretta l'interpretazione data dal direttore generale secondo il quale la chiusura di 3 rivendite abbia comportato «variazione della circoscrizione» e cioè riduzione della circoscrizione di Demonte;

b) a quanto ammonti il presunto risparmio per l'amministrazione dei Monopoli, tenuto conto che occorre comunque provvedere ad approvvigionare le 13 rivendite superstiti;

c) se sia vero che tale provvedimento costituisce un cambiamento di tendenza che, senza dare effettivi benefici agli utenti ed alle casse dello Stato, crea tensione nei confronti degli operatori del settore;

d) se sia pendente ricorso avanti al TAR del Lazio;

e) se non sia opportuno un intervento diretto del Ministro delle finanze che, sentiti direttamente gli interessati, valuti l'opportunità che sia modificata la linea dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche nella considerazione che se risparmi sono da fare, essi si

possono fare a monte della «distribuzione», dove si riscontrano sprechi ed anacronismi.

(4-00302)

(31 maggio 1994)

RISPOSTA. – In merito alla disdetta da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del contratto di appalto del magazzino vendita generi di monopolio di Demonte, si fa presente che il relativo provvedimento è stato adottato sulla base dell'articolo 14, comma 3, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. La citata disposizione prevede infatti la facoltà dell'amministrazione di procedere alla disdetta del contratto di appalto in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti una diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento. Invero, l'attività del magazzino di Demonte evidenziava una rilevante contrazione delle vendite determinata, tra l'altro, dalla consistente riduzione del numero delle rivendite aggregate. La soppressione dell'organo di vendita in questione, nonchè l'aggregazione delle rivendite operanti nella zona al congenere magazzino vendita di Cuneo, hanno consentito, pertanto, una più economica e funzionale distribuzione dei prodotti aziendali sul territorio.

Si chiede, inoltre, di conoscere i criteri di definizione delle circoscrizioni assegnate ad ogni magazzino. Al riguardo, si comunica che tale definizione avviene sulla base del numero delle rivendite approvvigionate dal magazzino le quali, tra l'altro, vengono individuate con riferimento alla distanza minima esistente tra ognuna di esse, al rapporto tra rivendite e popolazione residente, nonchè alla redditività minima.

Conseguentemente, i provvedimenti di istituzione di nuovi punti vendita o di chiusura di quelli già esistenti comportano rispettivamente l'ampliamento o la restrizione della circoscrizione assegnata a ciascun organo di distribuzione. In questo ultimo caso (disattivazione dell'organo di vendita) è prevista la contestuale aggregazione delle rivendite operanti nella zona presso i congeneri più vicini (come si è verificato nella fattispecie oggetto dell'interrogazione) al fine di assicurare costantemente la distribuzione dei prodotti sul territorio interessato.

Con riferimento allo specifico presupposto dei provvedimenti di disdetta dei contratti di appalto, si fa presente che esso è espressamente individato dal citato articolo 14, comma 3, della legge n. 1293 del 1957, e cioè «una variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento».

Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi pienamente legittimo l'operato dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, considerato, altresì, che ad essa spetta la prerogativa di organizzare l'assetto della rete distributiva secondo criteri di economicità e razionalità.

Risulta, peraltro, che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (ove pende il ricorso proposto dal signor Remo Magnetto, già titolare del magazzino di Demonte, contro il provvedimento di disdetta del contratto) non ha concesso la sospensione cautelare degli effetti

dell'atto impugnato, considerando il ricorso stesso non assistito dal *fumus boni iuris*.

In ordine agli altri quesiti posti nella interrogazione, si comunica che la soppressione del magazzino di Demonte comporta una minore spesa per l'amministrazione finanziaria pari a circa 26 milioni di lire annue. Tale risparmio è stato calcolato sulla base del raffronto dei costi di gestione sostenuti dal predetto magazzino nell'anno 1993 a quelli minori conseguenti all'aggregazione delle rivendite al congenere di Cuneo.

Si osserva, infine, che il provvedimento di disdetta del contratto di appalto del magazzino di Demonte si colloca in una linea di gestione improntata a criteri di economicità e funzionalità nella distribuzione dei generi di monopolio sull'intero territorio nazionale. A tali stessi princìpi risultano ispirati analoghi provvedimenti adottati nel corso dell'anno 1993 nei confronti di venti magazzini di vendita.

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

(12 ottobre 1994)

ROGNONI, STAJANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Per sapere se risulti che la società editrice del giornale «L'Unione sarda» ha chiesto di beneficiare della legge n. 250 del 1990, riservata all'editoria cooperativa e di partito in crisi e alle imprese radiofoniche in difficoltà.

In proposito si fa osservare:

che il capitale sociale de «L'Unione sarda» è suddiviso in tre società: per il 50,22 per cento Cosarda (Cooperativa sarda autori); per il 41,11 per cento Media Fin srl (Nicola Grauso al 99 per cento e Olivia Grauso all'1 per cento); per l'8,67 per cento Sedisa srl (Nicola Grauso al 57,25 per cento, Media Fin srl al 42,75 per cento);

che la Cosarda è una cooperativa fittizia, composta com'è da familiari e dipendenti del dottor Nicola Grauso;

che «L'Unione sarda» è il più diffuso quotidiano della Sardegna, tutt'altro che in crisi;

che il dottor Nicola Grauso, proprietario anche della più ascoltata radio sarda, Radiolina, e della principale televisione sarda, Videolina, è un editore in posizione dominante.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se corrisponda al vero che un quotidiano commerciale florido e non di proprietà cooperativa abbia avuto accesso ad una legge per cooperative in crisi, con una provvidenza annua, a tempo indeterminato, di quattro miliardi e mezzo.

(4-00936)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. - L'Unione sarda spa ha richiesto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la concessione dei contributi relativi agli anni 1992 e 1993.

Per l'anno 1992 è stata erogata la somma di lire 4.900.000.000, mentre per l'anno 1993 è tuttora in corso l'istruttoria. Infatti, la già citata legge destina i contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite in forma di cooperative giornalistiche o in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro.

Dette imprese inoltre devono essere costituite da almeno tre anni oppure editare testate diffuse da almeno cinque anni e devono nel loro statuto essere menzionate esplicitamente le esclusioni delle distribuzioni di utili fino allo scioglimento delle società stesse.

Non è quindi rispondente al vero che i contributi siano riservati solo all'editoria cooperativa e di partito in crisi, in quanto per tutte le società editrici richiedenti ed aventi i requisiti sopra esposti, la legge determina l'accesso ai contributi.

Nel caso in questione, l'Unione sarda spa ha fruito dei contributi in quanto società per azioni, la cui maggioranza del capitale sociale è detenuto dalla Cosarda, che ha come oggetto sociale attività culturali tra le quali la pubblicazione di libri con nessun riferimento ad attività informative tramite giornali o emittenti radiofoniche o televisive.

La cooperativa stessa è senza fini di lucro ed ha previsto nel proprio statuto l'esclusione esplicita della distribuzione di utili fino allo scioglimento della società stessa.

La Cosarda quindi non può considerarsi cooperativa fittizia, così come sostenuto nell'interrogazione, in quanto la documentazione depositata corrisponde a quanto stabilito nell'ordinamento giuridico.

Nella legge inoltre non esiste alcuna norma particolare che si riferisca alla posizione posseduta dalle imprese richiedenti; le norme di carattere generale limitative della concorrenza non sono violate dall'Unione sarda e non sembra che qualcuno dei soci sia in posizione dominante pur essendo presente in vari settori dell'informazione.

Si precisa infine che i contributi non sono a tempo indeterminato, in quanto la legge n. 250 del 1990 è in vigore fino al 31 dicembre 1995.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(18 ottobre 1994)

RONCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che il 5 luglio 1994 lo scrivente ha effettuato una visita ispettiva all'ex ospedale psichiatrico di Novara che ospita 182 ricoverati, 92 uomini e 90 donne, riscontrando i seguenti fatti:

una carenza di personale sanitario; vi sono solo 2 medici, 39 infermieri, 6 infermieri professionali e 12 operatori di supporto: questo personale, distribuito su più turni, non è in grado di assicurare livelli accettabili di assistenza a ricoverati anziani, in parte non autonomi;

tutte le donne ricoverate sono state trasferite in due reparti al secondo piano, reparti risistemati con uno spazio ridottissimo in relazione

al numero delle ricoverate; in questi reparti c'è un vero e visibile sovraffollamento con letti quasi a contatto, senza arredi;

i reparti maschili stanno ancora nei vecchi edifici non ristrutturati, in attesa di trasferimento in nuovi reparti dove i lavori sembrano fermi da tempo; in questi reparti maschili è carente anche la manutenzione ordinaria, almeno uno di essi è, durante la notte, letteralmente invaso da migliaia di scarafaggi;

l'arredo è scarso per non dire inesistente, i servizi igienici sono numericamente pochi e insufficienti, i degenti non svolgono alcuna attività riabilitativa e non dispongono di adeguati spazi anche per le attività ricreative;

alcune grondaie sono marce e pericolanti, alcuni tetti sconnessi, vi sono infiltrazioni d'acqua piovana che arrivano in alcuni reparti;

molti reparti sono privi di estintori, le pompe antincendio non funzionano, non esistono scale antincendio ed alcuni reparti sono privi di uscite di sicurezza;

vi sono in un edificio ristrutturato 2 comunità alloggio che ospitano 8 degenti maschi ed 8 femmine: sono ambienti ospitali, ben tenuti, a conferma di come sia possibile, anche nelle vecchie strutture degli ex manicomi, superare la logica manicomiale e realizzare interventi corretti e positivi per gli ospiti che non hanno trovato accoglienza esterna,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda sollecitare gli interventi necessari per superare in tempi rapidi le carenze indicate in premessa al fine di consentire a tutti gli ospiti dell'ex ospedale psichiatrico di Novara una vita decente ed un'assistenza adeguata.

(4-00859)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. - Sui problemi segnalati in ordine alle carenze rilevate per l'ex ospedale psichiatrico di Novara, si risponde in base agli elementi di valutazione al riguardo pervenuti dalle autorità sanitarie regionali competenti attraverso quel Commissariato del Governo.

La struttura di detto presidio ospedaliero risulta attualmente suddivisa in cinque reparti: due femminili, per complessive 89 ospiti, e tre maschili, per complessivi 92 ospiti.

Gli accertamenti effettuati nel corso di un recente sopralluogo ivi condotto da parte dell'ufficio tecnico della regione Piemonte hanno permesso di constatare che, almeno in rapporto all'attuale numero di pazienti in esso ricoverati, l'edificio offre un'adeguata disponibilità di spazio e che la relativa dotazione di servizi igienici e di arredi risulta nella norma.

Un parallelo sopralluogo recentemente svolto dal competente Comando dei vigili del fuoco ha inoltre accertato che sia i dispositivi antincendio sia le uscite di sicurezza sono pienamente conformi alla normativa in materia vigente.

L'assistenza ai degenti risulta assicurata dalle seguenti unità di personale sanitario:

2 medici;
39 infermieri psichiatrici;

11 infermieri professionali;
12 assistenti tutelari;
1 ausiliaria socio-sanitaria specializzata;
2 caposala, con funzioni anche di capo servizio;
1 assistente sociale;
2 coadiutori amministrativi.

A seguito di un finanziamento di 400 milioni a tal fine già concesso dalla regione Piemonte, vi è ormai la prospettiva di poter effettuare in ogni caso, a brevissima scadenza, importanti lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione nel corpo dell'intero edificio adibito a sede di detto presidio.

Infine, risulta che la disinfestazione dei relativi locali sia stata effettuata, da ultimo, nello scorso mese di luglio e ne è prevista la regolare esecuzione con cadenza periodica.

Il Ministro della sanità
COSTA

(22 ottobre 1994)

ROSSO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede la costituzione dell'albo dei prodotti di montagna per la valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici della montagna italiana, si chiede di conoscere quali iniziative siano state attuate nel senso indicato dalla legge.
(4-00471)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – La ricordata legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede effettivamente, all'articolo 15, l'istituzione presso il Ministero dell'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana», al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica», ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92.

Tale regolamento, pur essendo immediatamente operante negli Stati membri, necessita, tuttavia, come prevede il Regolamento stesso, dell'adeguamento della normativa nazionale; a tal fine è stata presentata ed assegnata alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati una proposta di legge (atto Camera n. 167).

In attesa del perfezionamento di tale iniziativa, tutta la materia relativa alle denominazioni d'origine protette – fatta esclusione per il settore vitivinicolo, non ricompreso nella citata disciplina comunitaria – è carente di una normativa uniforme per i vari comparti interessati (lattiero-caseario, ortofrutticolo, olivicolo, delle carni trasformate, eccetera).

Anche l'emanazione del decreto ministeriale volto all'istituzione dell'albo dei prodotti di montagna non può prescindere dalla definizione legislativa delle modalità di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei

prodotti in generale, nell'ambito dei quali saranno poi individuati quelli aventi i requisiti necessari per fregiarsi della ricordata menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana».

Nell'ambito della regolamentazione dei prodotti a denominazione di origine, e dei relativi disciplinari di produzione, dovranno infatti essere individuati i parametri produttivi e le particolarità ambientali di fabbricazione e di provenienza della materia prima tali da influire sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto indicato, al fine di permettere allo stesso di fregiarsi della menzione aggiuntiva e di distinguersi così dal resto della produzione.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

SALVATO, ROCCHI, FAGNI, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, MODOLO, BRUNO GANERI, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, BERGONZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la scrittrice Goliarda Sapienza è ricoverata dal 26 luglio 1994 nel centro di igiene mentale dell'ospedale San Sebastiano Martire di Frascati (Roma) in seguito ad una profonda crisi depressiva determinata dalla situazione di estrema povertà in cui sopravvive da oltre un anno;

che, dopo essersi dedicata per tutta la vita alla scrittura pubblicando vari romanzi, tra cui «Lettera aperta», «Il filo di mezzogiorno», «L'università di Rebibbia», «Le certezze del dubbio» e «L'arte della gioia», ora a settant'anni, povera e ammalata, ha dovuto interrompere il libro che sta scrivendo e che racconta la storia di sua madre, Maria Giudice, che fu segretaria della Camera del lavoro di Torino nel 1917 e collaborò con Antonio Gramsci a «L'ordine nuovo»;

considerato:

che già nel 1993 la scrittrice fu segnalata per l'assegno vitalizio previsto dalla «legge Bacchelli», ma non lo ottenne;

che da allora le condizioni di salute di Goliarda Sapienza si sono ulteriormente aggravate,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda intervenire urgentemente perchè a Goliarda Sapienza sia assegnato il vitalizio previsto dalla «legge Bacchelli».

(4-01130)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la concessione dell'assegno straordinario vitalizio a favore della scrittrice Goliarda Sapienza, si fa presente quanto segue.

A seguito dell'istanza presentata dall'interessata nel maggio 1994, il segretariato generale della Presidenza del Consiglio ha avviato l'istruttoria necessaria ad accertare il possesso da parte dell'istante dei requisiti

previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli), per la concessione dell'assegno straordinario vitalizio.

Il segretario generale ha pertanto richiesto notizie al Dipartimento per l'informazione e l'editoria in merito ad eventuali proventi corrisposti alla signora Sapienza da parte della SIAE ed alla prefettura di Roma circa il possesso, da parte della medesima signora, dei requisiti di chiara fama e sull'esistenza dello stato di necessità.

Mentre il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato l'assenza di premi di cultura assegnati e di compensi liquidati a favore della suddetta scrittrice, la prefettura di Roma, invece, non ha fatto ancora pervenire gli elementi richiesti, stante il sollecito inviato in data 9 agosto 1994.

È tuttavia necessario precisare che attualmente il fondo residuo riguardante la «legge Bacchelli» ammonta solo a lire 6.800.000 e che, pertanto, indipendentemente dall'esito dell'istruttoria, non consente ulteriori erogazioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA

(25 ottobre 1994)

SENESE, CARPI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che numerosi comuni hanno presentato ricorso alla commissione censuaria provinciale in data 9 maggio 1993, termine ultimo stabilito dalla legge n. 75 del 1993, articolo 2, comma 1-*bis*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1993;

che la commissione censuaria della provincia di Pisa ha dichiarato inammissibili i ricorsi perchè pervenuti alla commissione stessa dopo il suddetto termine, ancorchè spediti con raccomandata AR in data 9 maggio o antecedente;

che la normativa generale in materia di presentazione dei ricorsi amministrativi (decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971) e quella riguardante la presentazione dei ricorsi alle commissioni tributarie (decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, e successive modificazioni) dispongono esplicitamente che, ai fini della tempestività del ricorso, si debba tener conto della data di spedizione;

che l'interpretazione data dalla commissione di Pisa è in contrasto con le norme sopra richiamate;

che alla luce di un così palese errore l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di diffondere una nota a tutti gli uffici periferici e per conoscenza alle commissioni censuarie, chiarendo che, ai fini della tempestività dei ricorsi presentati a mezzo posta, si deve tener conto della data di spedizione;

che nella fattispecie i comuni interessati hanno, nella quasi totalità, esperito ricorso (tuttora pendente) presso il TAR della Toscana e tra questi il comune di Pontedera, per primo, ha ottenuto sul ricorso stesso un esito favorevole confermato successivamente al Consiglio di Stato cui si era appellata l'Avvocatura di Stato;

che lo stesso comune di Pontedera ha giacente da oltre 2 mesi presso la commissione censuaria centrale la relativa pratica con le modifiche agli estimi catastali decise dalla commissione censuaria provinciale;

che a seguito di tutto ciò si è venuta a creare una condizione di disparità per quei comuni, compreso Pontedera, che loro malgrado sono incappati nell'errore commesso dalla commissione censuaria provinciale, con grave danno nei confronti di migliaia di cittadini che in sede IRPEF, IRPEG e ICI di prossima scadenza non potranno usufruire delle diverse aliquote al pari di tutti gli altri cittadini residenti nei comuni della provincia di Pisa;

che il 31 dicembre 1993 è scaduta la delega legislativa di cui all'articolo 2 della legge n. 75 del 1993 di conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, in base alla quale il Governo era autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tariffe d'estimo ed alle rendite, dotate di forza legislativa dall'articolo 2 del citato decreto, in modo da conformarle alle decisioni definitive delle commissioni censuarie;

che, conseguentemente, la definizione in sede amministrativa dei procedimenti di rideterminazione delle tariffe d'estimo, dopo la data del 31 dicembre 1993 rischia di risultare non solo tardiva ma del tutto inutile;

che tale situazione potrebbe essersi creata in modo diffuso nel territorio nazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per ripristinare condizioni di equità per quei comuni della provincia di Pisa, o di altre province, per i quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi inviati entro il 9 maggio 1993 e pervenuti alla commissione censuaria provinciale successivamente a tale data, al fine di garantire che le decisioni definitive sui ricorsi presentati siano assunte tempestivamente ed in modo satisfattivo degli interessi sostanziali dei contribuenti coinvolti.

Si riporta altresì l'elenco dei comuni interessati (provincia di Pisa):

Pontedera, Peccioli, Guardistallo, Riparbella, Monteverdi Marittimo, Bientina, Buti, Orciano Pisano, Lorenzana, Capannoli, Crespina, Castelnuovo Val di Cecina, Lari.

(4-00344)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione presentata dagli onorevoli interroganti, si osserva che la commissione censuaria provinciale di Pisa aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dopo la data dell'8 maggio 1993, in quanto presentati oltre il termine previsto dalla legge.

La decisione della commissione censuaria provinciale di Pisa era stata impugnata innanzi alla commissione censuaria centrale soltanto da parte dei comuni di Capannoli, Castelnuovo Val di Cecina e Ponsacco.

Per quanto concerne i comuni di Pontedera, Monteverdi Marittimo e Castelnuovo Val di Cecina, risulta che contro la predetta pronuncia i suddetti comuni avevano presentato ricorso al TAR della Toscana e che per il solo comune di Pontedera era stata emanata la sentenza.

Dalla decisione dell'organo giurisdizionale derivava l'obbligo della predetta commissione censuaria provinciale di prendere in considerazione il ricorso del comune di Pontedera e decidere nel merito. Tuttavia, occorre porre in rilievo che la commissione censuaria provinciale di Pisa ha deliberato in data 14 marzo 1994 nonostante dovesse ritenersi decaduta sin dal 7 settembre 1993, a norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Pertanto, tale decisione della commissione censuaria provinciale di Pisa deve ritenersi nulla e come tale improduttiva di effetti.

Conseguentemente, il riesame dell'originario ricorso presentato dal comune di Pontedera dovrà essere effettuato dalla nuova commissione censuaria provinciale di Pisa, nominata con decreto del Ministro delle finanze in data 28 marzo 1994.

Al fine di consentire l'effettiva attivazione del predetto organo giudicante, di recente, si è provveduto anche alla nomina del segretario della commissione stessa.

Questa amministrazione, consapevole delle esigenze di una sollecita definizione della questione, non mancherà di rappresentare l'urgenza del caso al presidente della predetta commissione.

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

(12 ottobre 1994)

SERENA. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – L'interrogante chiede di sapere:

quale sia il numero dei dipendenti, con suddivisione per qualifiche, del Jockey club italiano, quale siano le dimensioni e quale sia il costo annuo per l'affitto della sede dell'ente sita in via Portuense 96/D;

quale sia il numero dei dipendenti, con suddivisione per qualifiche, dell'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine), quanti di essi siano dislocati presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina 4 e quanti presso la sede di via Sommacampagna 9, quali siano le dimensioni ed il costo annuo per l'affitto della sede di piazza San Lorenzo in Lucina e quali siano le dimensioni ed il costo annuo della sede di via Sommacampagna.

(4-00773)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – Sulla base dei dati forniti dall'UNIRE, si rappresenta che i dipendenti, in servizio presso il Jockey club italiano, attualmente sono così suddivisi:

sede di Roma:

dirigenti			2
qualifica	X	(consulente professionale veterinario)	1
»	VIII	(funzionario di amministrazione)	5
»	VII	(collaboratore amministrativo)	4

»	VII	(collaboratore di informatica)	1
»	VI	(consollista)	2
»	VI	(assistente di amministrazione)	5
»	V	(operatore di amministrazione)	4
»	IV	(archivista dattilografo)	7
»	III	(ausiliario di amministrazione)	1
			32

sede di Milano (centro antidoping):

qualifica	X	(consulente professionale veterinario)	1
»	VIII	(funzionario tecnico)	2
»	VI	(assistente tecnico)	3
»	III	(ausiliario di amministrazione)	1
			7

I dipendenti dell'UNIRE, attualmente, ammontano, compreso il direttore generale, a 158 unità, di cui 74 sono dislocate nella sede di piazza San Lorenzo in Lucina e 67 in quella di via Sommacampagna. Il complemento alle 158 unità è ripartito negli uffici periferici di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli, che assicurano il servizio telescriventi.

L'attuale ripartizione, per qualifiche funzionali, è la seguente:

direttore generale			1
dirigenti superiori			3
dirigenti			1
qualifica	X	(consulente professionale)	1
»	IX	(funzionario capo)	4
»	VIII	(funzionario di amministrazione)	16
»	VII	(collaboratore amministrativo)	23
»	VI	(assistente di amministrazione)	24
»	V	(operatore di amministrazione)	37
qualifica	IV	(archivista)	45
»	III	(conducente automezzi ausiliario di amministrazione)	3
			158

La sede del Jockey club italiano in Roma, via Portuense 96/D, ha una superficie di circa 1.300 metri quadrati e per essa e per l'uso di 10 posti-auto, a disposizione di alcuni funzionari dell'ente e degli utenti, nel sottostante garage, di proprietà della locatrice SARA Assicurazioni, il Jockey club italiano corrisponde il canone annuo di lire 350.472.900 oltre IVA (1993).

Tale immobile è destinato all'ubicazione degli uffici del presidente, del direttore generale, di 41 dipendenti (43 in base al regolamento organico approvato), nonchè delle stanze per le riunioni del consiglio di amministrazione (13 membri), del collegio dei sindaci (5 membri), delle due commissioni di disciplina, di prima istanza e di appello, entrambe con sedute con cadenza almeno settimanale.

Si intende che, oltre agli spazi occupati come sopra esposto, sono previsti appositi locali destinati ad archivio nonchè alla col-

locazione di macchinari facenti parte del centro elaborazione dati dell'ente.

Per quanto attiene alle dimensioni ed al costo delle due sedi dell'UNIRE, si precisa che quella di piazza San Lorenzo in Lucina ha una superficie di 2.086 metri quadrati più un cortile con 10 posti-macchina riservati all'ente; il costo annuale per il fitto ammonta (dati del bilancio consuntivo 1993) a lire 1.789.110.984 (esente da IVA); la sede di via Sommacampagna 9 ha una superficie complessiva di 1.973 metri quadrati, di cui 1.393 metri quadrati in locali di proprietà dell'UNIRE e i rimanenti 580 metri quadrati in locazione, il cui costo annuo – comprensivo del locale adibito a magazzino-archivio-autorimessa – ammonta a lire 260.585.786 (compresi IVA e aggiornamento Istat 1993).

Va precisato che la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, in locazione con contratto novennale (stipulato in data 11 giugno 1991), consta degli uffici riservati alla presidenza e alla direzione generale, con le relative segreterie, ai servizi affari generali, premi e allevamenti, studi e statistica. Vi è, inoltre, una sala per le riunioni del consiglio di amministrazione ed una per le conferenze, che viene messa a disposizione ed utilizzata anche per le esigenze delle varie categorie che compongono l'articolato mondo dell'ippica.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

(25 ottobre 1994)

SIGNORELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, negli articoli 18 e 19 prescrive che l'erogazione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici provinciali debba essere effettuata dai concessionari del servizio di riscossione senza ulteriori formalità, essendo già stati espletati dagli interessati tutti gli adempimenti richiesti presso gli uffici IVA, si chiede di sapere perchè varie concessionarie, tra cui la Seal spa di Viterbo, viceversa, trattengano le somme dovute ai contribuenti per 60 giorni, applicando incongruamente ad essi lo stesso trattamento di quei contribuenti che abbiano avanzato la richiesta di rimborso presso gli sportelli del concessionario, tenuto conto che comunque non potranno essere evase le richieste che superassero, per il 1994, il tetto di 20 milioni di lire, come prescrive l'articolo 25 dello stesso decreto ministeriale.

(4-00796)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere il motivo per cui varie concessionarie del servizio della riscossione, nel procedere all'erogazione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici IVA a favore di contribuenti intestatari di conto fiscale, applicano, relativamente ai tempi di rimborso, lo stesso trattamento previ-

sto per i contribuenti che abbiano richiesto il rimborso tramite conto fiscale direttamente al concessionario. Al riguardo, si osserva che il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze n. 567 del 28 dicembre 1993, recante le modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari del servizio della riscossione, dispone che «le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione». Il comma 4 del suddetto articolo prevede che il concessionario, decorso il quarantesimo giorno dalla richiesta del contribuente o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, dispone l'erogazione del rimborso, entro i successivi venti giorni rispettando l'ordine cronologico.

Inoltre, l'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, recante modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale, prevede, per i rimborsi disposti dagli uffici finanziari, la formazione di liste di rimborso da trasmettere al concessionario; tali liste devono essere inserite in un apposito elenco generale comprensivo anche dei rimborsi su richiesta dei contribuenti.

Da quanto premesso, si evince dunque che il concessionario, nell'effettuare il rimborso, è tenuto a seguire rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e delle comunicazioni dell'ufficio, risultante dal menzionato elenco generale e provvede all'erogazione del rimborso a decorrere dal quarantunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio, sempre che non si verifichi mancanza o insufficienza dei fondi specifici della riscossione. In tal caso, a norma dell'articolo 20, comma 5, del suindicato decreto n. 567 del 1993, il rimborso sarà effettuato nei giorni immediatamente successivi.

Indubbiamente, la *ratio* delle disposizioni sopra richiamate è quella di riservare lo stesso trattamento ai contribuenti che richiedono il rimborso mediante istanza al concessionario e a quelli il cui rimborso è disposto dall'ufficio.

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

(12 ottobre 1994)

WILDE, GIBERTONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 264 dell'8 agosto 1991 definisce anche l'attività di studi per la circolazione dei mezzi di trasporto ed assegna agli stessi studi lo svolgimento di compiti di consulenza ed assistenza, nonchè gli adempimenti relativi alla circolazione a motore, e a successiva conferma:

a) il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 febbraio 1992 approva il modello di ricevuta temporanea sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida;

b) il decreto del Ministro dei trasporti del 9 novembre 1992 definisce i criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività;

c) il decreto del Ministro dei trasporti del 9 dicembre 1992 definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

d) il decreto del Ministro dei trasporti del 17 febbraio 1993 determina l'importo della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che apporta modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e visto che nel nuovo codice della strada vengono indicati gli stessi studi di consulenza, abilitati allo svolgimento delle pratiche *ex* articolo 92, comma 2;

considerato che è evidente che tale attività è legittima e riconosciuta ed è importante ricordare che tali studi di consulenza sono 12.000 circa con ben 60.000 addetti,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che è in via di emanazione una modifica al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada secondo cui, come modifica all'articolo 247, viene prevista la competenza esclusiva dei notai per la comunicazione all'ispettorato della motorizzazione civile di tutti i trasferimenti di proprietà dei veicoli;

quali veri interessi ricoprano i ventilati importanti ed inderogabili motivi relativi ad una semplificazione burocratica, evidenziati anche in una trasmissione radiofonica da parte dell'ingegner Ciro Esposito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, visto che tale soluzione viene data per certa e riguarderebbe i soli notai;

quale eventuale soluzione verrà allora proposta alla categoria degli studi di consulenza e se una soluzione non dovrebbe essere estesa a tali piccole imprese, anche in relazione all'articolo 43 della Costituzione.

Tenendo anche presente:

a) che gli articoli 116 e seguenti del codice della strada tolgono competenze a detti studi di consulenza;

b) che lo stesso accade con la legge 4 gennaio 1994, n. 11,

si chiede di conoscere:

se in base a quanto sopra esposto non vi sia una volontà politico-legislativa atta a costringere la cessazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dato che la limitatezza delle restanti pratiche non potrebbe in alcun modo garantire la sussistenza della piccola azienda di consulenza;

quali iniziative, in tal caso, si intenda prendere onde salvaguardare il posto di lavoro e quindi l'occupazione dei vari soggetti operanti nel settore.

(4-00152)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.

In ottemperanza alla legge 13 giugno 1991, n. 190, «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale», e per sopperire alla reale necessità di snellimento delle procedure amministrative sulla circolazione dei veicoli, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aveva previsto la modifica dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione del codice della strada che, ove approvata, avrebbe fatto carico ai notai dell'immediata trasmissione delle variazioni relative alla proprietà dei veicoli.

A seguito delle argomentazioni addotte dalle agenzie per il disbrigo di pratiche automobilistiche e tenendo conto di quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti circa l'adozione dell'emendamento in questione, si è deciso di soprassedere a detta modifica.

Nello stesso tempo, si è disposto di procedere ad una serie di verifiche e di approfondimenti al fine di considerare ulteriori soluzioni capaci di contemperare l'interesse dei cittadini alla snellezza delle procedure e le aspettative di talune categorie di operatori del settore.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(18 ottobre 1994)